

**Dal Business as Usual al Business 2030.
L'implementazione della tassonomia ESG in
Acea.**

Prof.ssa Adriana Rossi

RELATORE

Giulia Lauria - 258801

CANDIDATO

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO I	4
LA SOSTENIBILITA': ORIGINI E SVILUPPI.....	4
1.1. Cenni storici sullo sviluppo della sostenibilità	4
1.2. L'importanza della coscienza collettiva della sostenibilità.....	7
1.3. Le tre dimensioni della sostenibilità secondo Elkington: <i>Profit, People, Planet</i>.....	10
1.4. Il percorso evolutivo normativo.....	13
1.4.1 Accordo di Parigi	13
1.4.2 Agenda 2030	15
1.4.3 Action plan on financing sustainable growth	18
1.4.4 European green deal.....	20
CAPITOLO II.....	21
IL PERCORSO VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E LA TASSONOMIA.....	21
2.1 Dichiarazione Non finanziaria (NFRD).....	21
2.1.1. Regolamento che introduce la NFRD.....	22
2.1.2. Soggetti obbligati alla predisposizione dell'informativa	23
2.1.3. Finalità dell'informativa non finanziaria	24
2.2. EU Taxonomy ESG (852/2020).....	25
2.2.1 Regolamento che introduce la EU Taxonomy ESG (852/2020).....	25
2.2.2. Soggetti obbligati alla predisposizione dell'informativa	27
2.2.3 Cosa prevede il Regolamento.....	28
2.2.4 Finalità della Tassonomia ESG	30
2.3 CSRD. Cosa cambia con l'adozione della CSRD. L'impatto sulla tassonomia	32
2.3.1 Regolamento che introduce la CSRD.....	33
2.3.2. Soggetti obbligati alla predisposizione dell'informativa	33
2.3.3. Perché nasce la CSRD	34
2.3.4. Cosa prevede la CSRD	35
2.3.5 Cosa cambia per la Tassonomia ESG.....	36
CAPITOLO III	39
IL CASO PRATICO ACEA.....	39
3.1 Descrizione Acea e tipicità del settore	39
3.2 Risultati raggiunti.....	44
3.3 Risultati raggiunti dalle aziende del settore	50
3.4 Come i risultati raggiunti influenzano le strategie	51
CONCLUSIONE	55
BIBLIOGRAFIA	57
SITOGRAFIA	60

INTRODUZIONE

Il lavoro illustra il percorso verso la sostenibilità ambientale e sociale, prendendo le mosse dall'inquadramento storico delle tematiche che hanno determinato, nel tempo, l'aumento della sensibilità nei confronti di una coscienza collettiva che, sin dagli anni '90, è emersa da diverse teorie che riguardano le “buone pratiche” di gestione aziendale e l'economia etica delle società.

Il “capitalismo cosciente” è diventato un movimento sempre più influente che presuppone la convinzione che le aziende prosperano quando hanno uno scopo complementare rispetto al profitto; pertanto, le stesse sono considerate ramificazioni sociali e ambientali del processo decisionale alla ricerca di risultati economici realmente gratificanti.

Quando John Elkington, nel 1994, aveva cercato di descrivere le sue idee in un modo che potesse entrare in risonanza con i dirigenti aziendali e gli imprenditori, ha scelto la frase “*triple bottom line*” per mettere la responsabilità ambientale e sociale sullo stesso piano dell'impatto economico.

In tale visione, la parola *stakeholder* identifica tutte le persone, azionisti, dipendenti e clienti che entrano in relazione con il pianeta e impattano con azioni poste in essere dalle società organizzate al fine di generare beneficio collettivo e individuale con politiche eque che valorizzano l'ambiente e il suo naturale sviluppo, all'interno di molteplici sollecitazioni derivate da elementi esterni come quelli costituiti da percorsi normativi, politiche ambientali e logiche economiche che trovano regole e limiti nei riferimenti previsti da istituzioni di pari o diverso livello e considerate necessarie per il bene comune.

Il lavoro che segue presenta un “percorso sostenibile” in cui tutta l'esposizione, in chiave evolutiva, si sviluppa in tre capitoli: nel primo sono evidenziati gli aspetti storici e quelli espressivi di una coscienza collettiva riferita alla sostenibilità, esaminando anche le diverse dimensioni che la medesima sostenibilità ha assunto sia a livello normativo che a livello istituzionale, internazionale ed europeo; il secondo capitolo tratta la transizione ecologica dal punto di vista della tassonomia e del suo regolamento (ESG), tenendo conto degli obiettivi che ispirano una tassonomia rivolta all'ottimizzazione di tutti quei processi evolutivi introdotti dalla reportistica della sostenibilità (CSRD); nel terzo e ultimo capitolo andremo a valutare, dal punto di vista operativo e gestionale, l'attività svolta da Acea S.p.A., operando una valutazione prospettica ed analitica che, partendo dai bilanci consolidati riferiti agli anni 2021/2022, e ripercorrendo l'intera attività commerciale, evidenziano, tra l'altro, i risultati raggiunti, inquadrati in obiettivi strategici protesi all'ottimizzazione produttiva e qualitativa dei servizi da essa erogati.

Tutto il percorso espositivo sopra sintetizzato sarà guidato da una necessaria visione critica che aiuta il lettore nel difficile compito di comprendere e far proprie quelle necessarie ottimizzazioni che dimostrano come la sostenibilità non sia ancor oggi da considerarsi completamente raggiunta e per questo debba essere esaminata e discussa al fine di individuare gli ambiti normativi e le responsabilità soggettive di società che, attraverso

bilanci consolidati e politiche comunicative, adeguatamente strutturate, sono riuscite, come nel caso della società Acea, ad esprimere, in modo del tutto identitario e spiccatamente etico, ciò che altrimenti non può essere visto come semplice dettato normativo da attuare.

Ancor prima di aver acquisito un reale convincimento sulla opportunità di adesione ad una sostenibilità non di facciata, le molteplici e variegate occasioni di sviluppo ponderato, fondato su un'economia circolare, - fortemente intrisa di unicità al consumo responsabile - pongono tutti i consumatori energetici ed idrici in una egualitaria posizione di interesse diffuso verso un benessere poco coniugabile con le logiche di profitto.

Tali logiche, invece, regolano gran parte delle attività commerciali, anche dopo eventi pandemici di portata planetaria come quelli che abbiamo vissuto a causa del Covid-19, ma che, a quanto pare, non sono bastati per giustificare la diffusione di un nuovo modello ambientale fondato sulla distribuzione delle ricchezze e delle risorse naturali di per sé limitate e quindi maggiormente fragili dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Il cammino espositivo, culminato nel caso di studio, presenta non pochi momenti di riflessione circa l'opportunità di concepire l'economia nazionale e quella sovranazionale in una diversa e coerente valutazione che vada ben oltre i dati tassonomici e investa interi settori attinenti ad una nuova visione di benessere collettivo che, scevra da valutazioni teoriche ed astratte di perbenismo operativo, tragga ispirazione da una necessaria percezione di utilità comunitaria che faccia dell'economia una concreta espressione politica intesa in termini collettivi e paritari.

Da questi brevi spunti introduttivi emerge la volontà della scrivente di indurre il lettore ad una meditata e personale rivisitazione di tutte le teorie e strategie economiche che sono lontane da una reale crescita dell'individuo sia in termini di conoscenza che in ambito più largamente relazionale e sociale.

Le aziende, siano esse piccole, medie o grandi realtà economiche, devono necessariamente acquisire una nuova responsabilità sociale alla base di una crescente e non più rinviabile urgenza legata alla scarsità delle risorse, umane, ambientali e strutturali; ciò impone un naturale ripensamento sulle politiche produttive e distributive che disciplinano il futuro ed il presente di contingenze economiche fragili e non sempre prevedibili.

CAPITOLO I

LA SOSTENIBILITA': ORIGINI E SVILUPPI

1.1. Cenni storici sullo sviluppo della sostenibilità

La sostenibilità rappresenta un concetto che racchiude molteplici aspetti che toccano trasversalmente tematiche naturali, economiche e sociali, passando per connotazioni di natura antropogenica¹. A questi aspetti appena menzionati si aggiunga che il benessere collettivo può, in senso lato, essere considerato anche dal punto di vista della sostenibilità, qualora si volesse ritenere che il bene comune costituisca motivo di sviluppo tecnologico e, allo stesso tempo, assicuri una corretta informazione e conformazione nell'ambito industriale. Il termine "sostenibilità" è stato introdotto solo di recente nel vocabolario e, come tutti i termini che presentano un suffisso del verbo in "-ibile", esprime la possibilità - o la necessità - di quanto predicato nel verbo. Da questo punto di vista, dunque, non è un termine che definisce un confine semantico certo, ma, se mai, esprime un cammino *in progress* e al contempo un criterio di giudizio che consente di verificare se quanto enunciato nel verbo sia stato poi oggetto di adempimento.

Ciò che è "sostenibile" esprime, per l'appunto, un metro che controlla ciò che è stato sostenuto per verificare se - nelle condizioni in cui si trovava il soggetto - fosse possibile richiederli uno sforzo maggiore o se, date le circostanze, quanto effettuato doveva ritenersi sufficiente.

Quanto al termine etimologico di "sostenibilità" si intende comprendere le "potenzialità ambientali"² con le quali l'indeterminatezza del termine si coglie nella non precisa collocazione temporale e dalla elasticità delle clausole generali di per sé necessariamente indefinite.

Proprio per queste ragioni può essere utile ricostruirne l'ingresso nel mondo del diritto, atteso che, da quel momento, il termine diviene un concetto normativo, e come tale, esprime un comando, che, se non osservato, comporta una sanzione, o come si diceva, un metro di giudizio, sulla base del quale stabilire se sia applicabile o meno una sanzione.

Il primo documento ufficiale in cui il tema viene enunciato - senza peraltro pretendere di essere imperativo - risale al 1972, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano tenutasi a Stoccolma in cui si è richiamata l'attenzione sul fatto che, per migliorare in modo duraturo le condizioni di vita dell'umanità, occorre salvaguardare le risorse naturali a beneficio di tutti; per raggiungere tale obiettivo è necessaria una collaborazione internazionale.

¹ Si tratta del rischio (diretto o indiretto) derivante da attività umane potenzialmente pericolose per la vita umana e l'ambiente, M. Libertini, *Ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei beni*, in AA. VV. *Benessere e le regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del nono Convegno Nazionale, Napoli, 2015, p. 479 ss.

² P. Ugolini, *Approccio alla sostenibilità nella governance del territorio*, ed. Franco Angeli, 2010, p. 16 ss.

A Stoccolma si è quindi posto l'accento sulla necessità di proteggere l'ambiente in cui l'essere umano vive e di trovare una soluzione ai problemi ambientali, senza tuttavia dimenticare gli aspetti sociali, economici e di sviluppo delle popolazioni³.

Essa costituisce la base per ogni programma di azione per rendere possibile l'attuazione di questo diritto. Siamo in presenza di un accordo tra Stati e, per l'appunto, i propositi espressi riguardano il comportamento degli Stati: i privati, gli uomini considerati come tali, sono i destinatari degli effetti di quei comportamenti, effetti che comprendono anche le "generazioni future".

Nel testo si legge, tra l'altro, che l'ambiente è il principale obiettivo della Dichiarazione, proprio perché, essendo inteso come habitat umano, è la cornice entro la quale si gioca la sopravvivenza attuale e futura dell'umanità.

Nel 1987, sempre nell'ambito dell'attività dell'ONU, la presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo⁴, Gro Harlem Brundtland⁵ presenta il rapporto "*Our common future*" ("Il futuro di tutti noi").

Il Rapporto si estende per più di trecento pagine, è articolato in tre parti⁶ e delinea un'agenda che è consegnata agli Stati al fine di controllare, migliorare, salvare l'ambiente. Le imprese non sono destinatarie degli impegni, tuttavia, gli Stati, per attuare questi ultimi, debbono intervenire sull'economia al fine di realizzare "uno sviluppo sostenibile".

Nel rapporto Brundtland "*Our common future*" si rileva che gli aspetti critici e le problematiche generali dell'ambiente sono dovuti essenzialmente alla grande povertà del sud del mondo e ai modelli di produzione e di consumo non sostenibili del nord del mondo, questo rapporto evidenzia quindi la necessità di attuare una strategia in grado di integrare le esigenze dello sviluppo e le esigenze dell'ambiente. Questa strategia è stata definita in inglese con il termine "*sustainable development*", attualmente di largo uso, e tradotto con "sviluppo sostenibile", definizione il cui contenuto è indicato come segue:

"Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri"⁷.

La tutela della natura in coordinamento con l'ampliamento dei diritti dell'essere umano ha formato oggetto di successivi elaborati, documenti e conferenze internazionali che hanno fissato alcuni principi e obiettivi da conseguire da parte dei Governi per promuovere lo sviluppo economico tutelando l'ambiente.

Si ricordano:

³ La premessa da cui muove la Dichiarazione conclusiva è che "l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future".

⁴ World Commission on Environment and Development (WCED).

⁵ Medico e politico norvegese, membro del Partito Laburista, ha presieduto dal 1981 al 1992 la Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, impegnandosi soprattutto sul fronte ambientalista.

⁶ Le preoccupazioni, le sfide, gli impegni.

⁷ La definizione riferita è contenuta nel Rapporto Brundtland - anche conosciuto come *Our Common future* - approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 42/187, dell'11 dicembre 1987. Il rapporto fu redatto da esperti indipendenti e prende il nome dal primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland che presiedette la Commissione che lo ha elaborato (WCED, 1987).

- 1992 - a Rio de Janeiro, la Conferenza ONU sull’Ambiente e lo Sviluppo di (Summit della Terra);
- 2002 - in Sud Africa, il Summit Mondiale sulla Sostenibilità Ambientale;
- 2002 - a Monterrey in Messico, la Conferenza Internazionale per il Finanziamento dello Sviluppo;
- 2008 - a Doha in Qatar, la Seconda Conferenza Internazionale sul Finanziamento allo Sviluppo;
- 2010 - Il primo documento europeo è dato da Strategia “Europa 2020”, per una crescita intelligente e sostenibile ed inclusiva;
- 2012 - a Rio de Janeiro “Rio+20”, la Conferenza Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (The Future We Want);
- 2015 - a New York, il Summit per l’adozione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

L’esame di questi documenti indica come dalla strategia che considerava come destinatari degli impegni solo gli Stati si sia gradualmente passati ad una strategia più estesa e onnicomprensiva in cui si coinvolgono anche le imprese e i singoli, in modo che dal coordinato concorso di istituzioni pubbliche e istituzioni private si possa raggiungere l’obiettivo prefisso.

Il coinvolgimento diretto delle imprese fa sì che questa problematica non si sviluppi soltanto nell’ambito delle analisi macroeconomiche e di politica internazionale, ma si estenda a ricomprendere le analisi economico-aziendali⁸.

Un primo accenno di orientamenti diversi si è notato quando, alle concezioni critiche incentrate su deboli assunzioni di etica degli affari, si è affiancata una serie di dichiarazioni di principio in sede ONU, volte soprattutto a stimolare il contributo degli investitori istituzionali nella selezione delle imprese più meritevoli per la cura dei fattori “ESG” (*Environment, Sustainability, Governance*)⁹.

A queste prese di posizione ufficiali, si è progressivamente aggiunta, in sede teorica, con una presenza non indifferente già all’inizio del XXI secolo negli USA, una tesi efficientista che sostiene che gli investimenti in *Corporate Social Responsibility* (CSR) hanno una loro razionalità ai fini di una competizione reputazionale fra imprese.

Da qui l’idea secondo cui questo tipo di motivazioni avrebbe spinto sempre più le imprese del mondo occidentale ad impegnarsi spontaneamente in programmi di tutela ambientale e di difesa dei diritti umani, perché i consumatori erano, e sempre più sarebbero stati, sensibili a questi profili¹⁰.

⁸ F. Perrini, *Sostenibilità*, Milano, Egea, 2018.

⁹ Una accurata storia dell’origine e dell’evoluzione, fino ad oggi, della formula “ESG”, è in Pollman, *The Making and Meaning of ESG*, ecgi Law Working Paper N° 659/2022, September 2022. Il primo uso del termine risale a una dichiarazione dell’allora segretario generale ONU risalente allo stesso anno 2000 in cui era pubblicato lo scritto citato alla nt. 1. Il documento più impegnativo, di qualche anno successivo, è il rapporto *Who Cares Wins 2004-2008*, commissionato alla IFC International Finance Corporation - World Bank Group.

¹⁰ Per un esame di questo filone di pensiero (il cui punto di partenza può vedersi in Freeman, *Strategic Management. A Stakeholder Approach*, 1984), v. M. Libertini, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell’impresa*, in *Rivista delle società*, 2009, p. 1 ss. Più in generale, sulla storia delle teorie sulla responsabilità sociale dell’impresa, v., da ultimo, Kocollari e Merzi, *Aspetti fondanti in tema di responsabilità sociale d’impresa*, in *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e di accountability*, a cura di Belluchi e Furlotti, Torino, 2022, p. 43 ss.

Tale sensibilità ambientale è stata alla base di un ampio dibattito innescato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 maggio 2021¹¹, che merita attenzione, in quanto ha concretizzato, e forse anche complicato, la portata delle questioni relative al “danno puramente economico”¹²,

Ripercorriamo ora brevemente la vicenda giudiziaria per comprendere l'importanza delle tematiche ambientali sottese e la loro tutela in ambito internazionale: la compagnia petrolifera BP con sede a Londra (Regno Unito)¹³, prese in locazione la piattaforma petrolifera *Deep Water Horizon*, nel Golfo del Messico.

Nel 2010¹⁴, a seguito di un'esplosione sulla piattaforma, si hanno morti e feriti e si verificano anche gravi danni ambientali, cinque anni dopo, la “*Vereniging van Effectenbezitters*” (VEB)¹⁵, propone un'azione collettiva dinanzi al Tribunale (*rechtbank*) di Amsterdam per ottenere una sentenza dichiarativa contro BP a nome di tutte le persone che hanno acquistato, detenuto o venduto le azioni ordinarie attraverso un conto di investimento nei Paesi Bassi.

Sostiene la VEB che BP avrebbe agito illegittimamente nei confronti dei suoi azionisti, in quanto avrebbe rilasciato dichiarazioni inesatte, incomplete e fuorvianti sulle circostanze relative, in particolare, alla suddetta esplosione che aveva provocato una fuoriuscita di petrolio con conseguenze negative e con relativo danno subito dagli azionisti sul corso delle azioni.

In tema di finanza sostenibile risulta ancora oggi possibile una reale soluzione delle problematiche connesse alla concreta previsione normativa di detta forma di finanza; comunque, si può dire in sintesi che si definisce tale quella finanza che tiene d'occhio la sostenibilità e nel contempo realizza l'equilibrio economico senza dimenticare i bisogni ambientali.

Forse “la finanza” dimentica che la vera ricchezza è il benessere comune.

1.2. L'importanza della coscienza collettiva della sostenibilità

La sostenibilità è un concetto multidisciplinare quasi sempre associato all'ambiente; in realtà, essa fa dell'integrazione fra gli aspetti ambientali, sociali, economici, finanziari e culturali, la sua connotazione identitaria. Ciò deriva da una coscienza individuale che porta ad una sensibilità collettiva sostenibile, solidale e rispettosa di tutti gli altri esseri viventi.

¹¹ Causa C-709/19, *Vereniging van Effectenbezitters c. BP plc*, ECLI:EU:C:2021:377.

¹² Introducendo nuovi elementi di discussione riguardo la cd. “finanza etica”, nello specifico, è parso opportuno ripercorrere le tappe fondamentali della vicenda giudiziaria partendo dalla corretta applicazione dell'art. 7, n. 2, Reg. (UE) n. 1215/2012, in materia di competenza territoriale.

¹³ Le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa presso le borse di Londra (Regno Unito) e Francoforte (Germania).

¹⁴ Il disastro ambientale avvenne il 20/03/2010, con la morte di 11 lavoratori e l'ulteriore conseguenza di un danno da fuoriuscita di petrolio, fino al 15/07/2010, con lo sversamento nelle acque di ben 4,9 milioni di barili di greggio e un danno ambientale mai pienamente sanato. Cfr. A. Schioppi, *Finanza sostenibile. Un nuovo paradigma*, Youcamprint, Lecce, 2022, p. 35.

¹⁵ Un'associazione di diritto olandese che rappresenta gli interessi degli azionisti.

In quest'ottica, tutte le manifestazioni e le esigenze sostenibili divengono portatrici di nuove sfide, che pongono soluzione ai grandi problemi derivati dalla scarsità delle risorse naturali, come le risorse idriche.

Il binomio acqua-energia sarà la grande sfida dei prossimi tempi; secondo molti esperti¹⁶ bussano alla porta nuove pandemie derivate dal rapporto inadeguato dell'essere umano con la natura.

La società, per superare le crisi attuali, non ha altra via d'uscita che l'accordo, il consenso e i processi partecipativi. L'esperienza nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica ha dimostrato che rinnovabile non è necessariamente sinonimo di sostenibile.

Alcuni progetti legati alla transizione energetica non supportano la più superficiale analisi di sostenibilità: non sono sostenibili dal punto di vista ambientale o sociale, e nemmeno economicamente, per i territori.

Occorre dunque pianificare la sostenibilità in modo tale da poter collocare sul campo soluzioni utili all'impresa, capaci di accrescere la coscienza collettiva della sostenibilità attraverso percorsi e sistemi “win - win - win”¹⁷, in grado di innovare senza stravolgere, generando una crescita dei risultati economici, delle performance finali e del miglioramento di tutte quelle situazioni e tematiche ambientali che risultano ancora oggi relegate in un ambito secondario¹⁸.

La valorizzazione di percorsi collettivi permette di considerare la sostenibilità anche dal punto di vista del bene comune, inteso come traguardo al quale ogni individuo può tendere, contribuendo consapevolmente e responsabilmente al rispetto dell'ambiente, delle risorse naturali, di quelle sociali ed anche istituzionali. Quest'ultime sono da ritenersi garanti e collocate in un sistema democratico rivolto al riconoscimento sostanziale di tutte quelle garanzie normative che, sia a livello nazionale che a livello internazionale, popolano il comune agire di istituzioni, organi, o anche entità private, che, attraverso l'iniziativa imprenditoriale, riescono a patrimonializzare risorse che altrimenti rimarrebbero al di fuori di un sistema profittevole¹⁹.

La nuova sostenibilità, dunque, attraverso la partecipazione attiva di tutti, diviene un paradigma alla base delle comuni esigenze programmatiche che vengono studiate, sia dal punto di vista economico e finanziario che da quello più ampiamente sociale e politico, come avviene nel caso di importanti iniziative solidali intraprese, attraverso Codici etici, diffusi da imprese, che, in ottica sostenibile, realizzano progetti per il miglioramento delle condizioni di vita di intere popolazioni; indirizzando e favorendo lo sviluppo e la conoscenza di

¹⁶ Nel Rapporto Stern, del 2006, l'economista e accademico britannico Nicholas Stern, ex vicepresidente della Banca Mondiale, affermava che il cambiamento climatico avrebbe portato a una perdita tra il 5 e il 20% del PIL in modo permanente. Tuttavia, investire preventivamente, in misure di adattamento e mitigazione, significherebbe solo un investimento equivalente all'1% del PIL mondiale. Nessuno gli prestava molta attenzione. Stern, N. (2006). Stern Review. The economics of climate change - executive summary Key elements of a global deal on climate change. HM Treasury, London. 2006

¹⁷ Con detto termine si intende sottolineare che tutti i partecipanti ad un determinato progetto devono risultare vincenti o quantomeno soddisfatti.

¹⁸ C. Di Maio, R. Torino, Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di sviluppo, ed. Università degli studi Roma Tre, 2020, p. 45.

¹⁹ A. Annunziata, G.P. Cesaretti, Strategie e strumenti per la valorizzazione sostenibile delle produzioni agroalimentari di qualità, Franco Angeli, 2011, pp. 71-73.

competenze specializzate, tese a diffondere la ricchezza in modo equo, in base alle reali competenze di ciascuno²⁰.

Sono molteplici le realtà commerciali che adottano ormai “politiche di sistema”, che possono definirsi “sostenibili” e che, come tali, non risultano essere occasionali o legate a contingenze momentanee.

Non è retorica considerare che nei prossimi anni l'esperienza acquisita dalle condivisioni, anche virtuali, legate alla digitalizzazione e la virtualizzazione di sistemi condivisi di partecipazione alle dinamiche sociali, finiranno per costituire il differenziale di una “civilizzazione globale” che vede tutti coinvolti, indipendentemente dalle personali ed individuali condizioni sociali, culturali e religiose, in nome di una generale e convinta adesione verso una sostenibilità che sappia coniugare ed equilibrare un sistema economico ancora troppo proteso al profitto²¹.

Appare doveroso ricordare che il capitalismo di cui oggi è intriso il nostro sistema economico, se vuole definirsi umano o socialmente non impattante, deve necessariamente costituire una relazione duratura e costruttiva con le logiche della sostenibilità ambientale che permettono l'espressione di tutte quelle attività che favoriscono la crescita personale e collettiva in un dinamismo di ruoli partecipativi organizzati.

Si passa dunque da un “capitalismo del profitto” ad un “capitalismo di condivisione attiva”, dove ognuno, in base alle proprie capacità e possibilità, può sentirsi non solo partecipe ma protagonista in una dinamica di crescita globale.

In questo senso va interpretato lo scenario interno di mercato e i trend del momento i *Sustainable Development Goals*, il *Green New Deal* (SDGs)²², mantenendo l'attenzione sull'analisi strategica dei pilastri, delle aree e delle linee di indirizzo nelle quali far convergere una o più tematiche materiali, in linea con gli obiettivi strategici, fra i quali ci sono quelli di sostenibilità (di breve, di medio e di lungo periodo), in armonia con le tempistiche del piano industriale, attraverso un coinvolgimento diretto.

La coscienza partecipativa di cui stiamo trattando diviene coinvolgimento costante in una dinamica di pianificazione della sostenibilità che deve essere supportata da una comunicazione, interna ed esterna, che costituisce un'azione integrata e trasversale rispetto alle funzioni aziendali.

Tale visione partecipata della sostenibilità garantisce risultati, dal punto di vista contenutistico e temporale, grazie ad una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) - utilizzati da aziende e organizzazioni - che consentono il monitoraggio dell'andamento e delle performance dei processi aziendali. Ciò, permette la misurabilità degli obiettivi (per aumentare la consapevolezza della sostenibilità) e dello stesso piano di

²⁰ Sulla distribuzione della ricchezza si veda il Rapporto sulle disuguaglianze nel mondo, ed. La nave di Teseo, 2019.

²¹ J. Rifkin, *Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l'audace piano economico per salvare la Terra*, ed. Mondadori, 2019.

²² Ci si riferisce al benchmark delle strategie di sostenibilità sviluppate nel mercato, le best practices, il contesto normativo (analisi esterna), e le tematiche contingenti (a seconda del momento, del settore, della situazione aziendale, della sua strategia) rilevanti in tema di sostenibilità, gli obiettivi, la mission e la vision dell'azienda, i rischi (analisi interna).

sostenibilità, definito dalla governance dell'Impresa. Tutto questo è attuato attraverso un processo senza fine di miglioramento continuo e programmatico verso le sostenibilità del futuro²³.

1.3. Le tre dimensioni della sostenibilità secondo Elkington: *Profit, People, Planet*

Nel 1994 lo scrittore e consulente aziendale John Elkington coniò l'espressione "*triple bottom line*" (TBL)²⁴ che prendeva tre aspetti fondanti della politica sostenibile "*Profit, People, Planet*"; tali aspetti venivano ad essere il punto di congiunzione tra gli obiettivi di inclusione sociale, di performance aziendale e di ripresa economica²⁵.

Nella figura 1 sono rappresentati graficamente gli aspetti che compongono un approccio sostenibile secondo il citato autore.



Figura 1: Approccio Triple Bottom Line - Fonte: <https://abofficesystems.com/chi-siamo/sostenibilita/> -.

Per comprendere al meglio l'origine e lo sviluppo delle teorie sostenibili che stanno, anche oggi, contribuendo al superamento della crisi economica è bene ripercorrere la letteratura scientifica sul tema.

Lüdeke-Freund²⁶ descrive un modello di business sostenibile come “un modello che crea un vantaggio competitivo attraverso un valore superiore per il cliente e contribuisce a uno sviluppo sostenibile dell'azienda e della società”.

²³ A. Quaranta, Il lato green dell'HSE management, ed. Wolters Kluwer Italia, 2022, p. 72.

²⁴ Anche detto 3P, con riferimento a *Profit, People, Planet*. John Elkington, *Cannibals with forks the triple bottom line of 21st century business*, Capstone, 1997

²⁵ Come osservato da Ciocca, *Sostenibilità dell'attività di impresa e doveri degli amministratori*, in *Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane*, a cura di Massa, Giappichelli, 2019, p. 80, la nozione di sostenibilità “è talora sfuggente”, anche in ragione dei diversi termini che intendono evocarla. Segnatamente, rileva Ciocca, vengono in considerazione quelli di “sviluppo sostenibile” - *triple bottom line* - o ancora “ESG (Enviromental, Social and Governance), acronimo ora invalso, che seleziona e misura gli investimenti responsabili in nome della sensibilità ai temi ambientali, sociali e di governance”.

²⁶ Florian Lüdeke - Freund è l'iniziatore della piattaforma di ricerca sul modello di business sostenibile. Dal 2013, insieme a scienziati di più di dieci paesi, si dedica a questioni centrali relative ai modelli di business sostenibili. Cfr. “Towards a Conceptual Framework of Business Models for Sustainability”, 2010.

Basandosi sulle opinioni di Garetti²⁷ e Taisch²⁸ sulla produzione sostenibile, i modelli di business preservano l'ambiente, pur continuando a migliorare la qualità della vita umana.

Stubbs e Cocklin²⁹ affermano che i modelli di business sostenibile utilizzano sia un sistema sia una prospettiva a livello d'impresa, basandosi sul citato approccio TBL (*triple bottom line*) per definire lo scopo dell'azienda e misurare le prestazioni, includere un'ampia gamma di attori e considerare l'ambiente e la società come parti interessate. Estendendo questo concetto, un modello di business sostenibile allinea gli interessi di tutti i gruppi di attori e considera esplicitamente l'ambiente e la società come protagonisti.

Una delle sfide principali è la progettazione di modelli di business in modo tale da consentire all'azienda di acquisire valore economico per se stessa, fornendo benefici sociali e ambientali che tengano conto di una diminuzione di risorse, degli effetti del cambiamento climatico e delle pressioni sociali.

Così facendo sarà più utile coniugare la strategia dell'innovazione con quella della sostenibilità³⁰. Occorre passare dal “cosa fare” al “come fare”, andando quindi oltre il ciclo produttivo³¹.

Le innovazioni del modello di business per la sostenibilità sono definite come innovazioni che creano situazioni positive e/o significative, riducendo gli impatti negativi per l'ambiente e/o per la società. Ciò avviene attraverso cambiamenti concepiti in modo tale che l'organizzazione e la sua rete di valori creano, forniscono e acquisiscono benefici economici o modificano le loro proposte di valore.

Per affrontare le pressanti sfide di un futuro sostenibile, le innovazioni devono essere poste al centro del modello di business per superare l'attuale modello non sostenibile. Il target deve essere elevato e incentrato sulla massimizzazione dei vantaggi sociali e ambientali, piuttosto che sul solo profitto.

Tali innovazioni potrebbero non essere economicamente praticabili da subito, ma potrebbero divenirlo in futuro, a causa di modifiche normative o di altro tipo, proponendo una tipologia di innovazioni del modello di business difensivo, accomodante e proattivo³².

Le strategie proattive³³ riguardano la riprogettazione della logica di core business dell'azienda per lo sviluppo sostenibile. Sebbene tutte le innovazioni del modello di business che puntano alla sostenibilità siano valide, le strategie di innovazione proattiva sembrano più efficaci.

²⁷ Marco Garetti è professore ordinario di Tecnologie Industriali presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale (DIG) del Politecnico di Milano.

²⁸ Marco Taisch, Professore Ordinario, insegna Advanced and Sustainable Manufacturing e Operations Management al Manufacturing Group del Politecnico di Milano che si occupa di temi relativi alla progettazione e gestione dei sistemi manifatturieri e delle operations e recentemente con focus su Cyber-Physical Systems, IoT, Smart Manufacturing e Industry 4.0. Cfr. “Sustainable manufacturing: trends and research challenges”, 2012.

²⁹ Stubbs e Cocklin “Conceptualizing a Sustainability Business Model”, 2008, sono i pionieri dei modelli di business sostenibili, concettualizzano un tipo ideale di modello orientato alla sostenibilità in cui i diversi attributi strutturali e culturali vengono combinati fra loro.

³⁰ Stubbs e Cocklin, 2008, op. cit.; Lüdeke-Freund, 2010, op. cit.; Boons e Lüdeke -Freund, “Business models for sustainable innovation: state-of-the-art and steps towards a research agenda”, 2013.

³¹ Amit e Zott, “Creating Value Through Business Model Innovation” 2012.

³² Schaltegger S. et al. “Business cases for sustainability”, 2012.

³³ Le strategie proattive sono progettate per anticipare sfide, minacce e opportunità. Un approccio proattivo si concentra sulla pianificazione per il futuro. Inoltre, aiuta a riconoscere e prevenire potenziali pericoli prima che appaiano.

L'approccio TBL è finalizzato a cambiare il modo di fare business di un'azienda sia in termini di processi aziendali che in termini di misurazione delle prestazioni. Il suo scopo è fornire alle aziende un quadro che consenta loro di allontanarsi dalla visione tradizionale della performance di azienda basata esclusivamente su indicatori economici come i profitti, il ritorno sull'investimento e il guadagno per gli azionisti.

La produzione di qualità è stata accusata di contribuire notevolmente all'inquinamento (dimensione ambientale) e allo sfruttamento di manodopera a basso costo, in Paesi con bassi standard lavorativi (dimensione sociale); alcuni sono stati accusati di applicare prezzi volti a produrre elevati margini di guadagno, danneggiando la concorrenza (dimensione economica).

Dette critiche tendono a concentrarsi sui processi di produzione, in particolare sull'approvvigionamento non etico o non legale delle materie prime, ad esempio utilizzando pellicce o pelli di animali in via di estinzione oppure sfruttando le risorse idriche per costruire impianti recettivi per turismo di lusso in paesi poveri. Il modello TBL viene incontro alle aziende che cercano alternative a queste pratiche.

La sostenibilità e la sua connotazione secondo logiche TBL stanno utilizzando anche mirati progetti di packaging, esso risulta uno strumento utile a preservare la qualità del prodotto e pone la sostenibilità al centro della propria strategia, senza dimenticare design, bellezza e funzionalità. Inoltre, può essere riutilizzato per altri prodotti, prolungando così il suo ciclo di vita.

Altro aspetto su cui si concentra l'approccio in parola risiede sulla economicità della sua impostazione, tesa a rendere socialmente più diffusa possibile la distribuzione di determinati prodotti o servizi. In questo senso, la sostenibilità economica riguarda aspetti generali di un'impresa che devono essere presi in considerazione con l'obiettivo di rimanere a lungo nel mercato. Le aziende che aderiscono a "criteri di sostenibilità" tendono ad avere prestazioni economiche migliori³⁴.

Tali risultati sono la conseguenza di una struttura di *governance* superiore e di un migliore coinvolgimento costruttivo con le parti. È importante sottolineare che essere economicamente sostenibili rappresenta la base per lo sviluppo concreto di tali politiche ambientali.

La sostenibilità economica, infatti, offre l'opportunità di garantire obiettivi a lungo termine e di sostenere economicamente iniziative determinanti dal punto di vista sociale e ambientale.

Elkington, quando introdusse la teoria *triple bottom line*, aveva ben chiaro il concetto di *benefit corporation*³⁵, il cui scopo, oltre alla produzione di utili, è quello di ridurre le esternalità negative o generare esternalità positive per l'ambiente e la comunità in cui operano.

³⁴ M. Wagner, "How to reconcile environmental and economic performance to improve corporate sustainability: corporate environmental strategies in the European paper industry", 2005; Wagner et al., "Sustainability balanced scorecard", 2001.

³⁵ Sul tema del benefit Corporation, ex multis, F. H. Alexander, R. Alexander, Legge e governance delle società di beneficenza. Perseguire il profitto con uno scopo, Editori Berrett-Koehler, 2017.

Il modello è stato introdotto anche in Italia (c.d. “società benefit”) con l’approvazione della legge di Stabilità 2016³⁶ all’interno della quale è confluito³⁷ il disegno di legge recante “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”³⁸.

1.4. Il percorso evolutivo normativo

A livello normativo, in Italia, la sostenibilità sembra avere un ruolo di primo piano nella visione legislativa dell’impresa. Con il D.Lgs. n. 254/2016, il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva Europea 2013/34/UE, sulla *disclosure* di sostenibilità, ne ha ampliato la portata, prevedendo “la possibilità del riconoscimento di una sorta di attribuzione reputazionale a enti di interesse pubblico che, pur non obbligati agli adempimenti di *sustainability disclosure*, per le imprese non di interesse pubblico, né di grandi dimensioni, predispongano una dichiarazione non finanziaria e sulla diversità”³⁹.

Prima di inquadrare i momenti più rilevanti del percorso sostenibile, dal punto di vista europeo, è opportuno considerare che l’Italia, pur con le ormai note dinamiche di conversione normativa, non sempre in linea con le tempistiche europee, è riuscita a porre in essere un “percorso normativo sostenibile”, parallelo e in qualche modo confacente, seppur in modo parziale, con quello europeo, come vedremo nei prossimi paragrafi, disquisendo dei singoli atti normativi di particolare rilevanza.

1.4.1 Accordo di Parigi

Il 12 dicembre 2015 le Nazioni Unite hanno redatto un trattato internazionale collocato all’interno delle convenzioni tra Stati membri, con riguardo alla riduzione di emissioni di gas serra e alla cd. Finanza sostenibile. In base a detto accordo, nel 2020, si è assistito alla negoziazione Stati, all’interno della XXI Conferenza delle Parti dell’UNFCCC a Le Bourget, vicino a Parigi, in Francia⁴⁰.

L’obiettivo primario di detto accordo è quello di raggiungere un’intesa tra i paesi membri facenti parte dell’ONU su questioni inerenti ai cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro le povertà, in riferimento a tutele differenziate commisurate alle diverse capacità e circostanze nazionali in base alle quali gli Stati possono operare⁴¹.

L’Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015, firmato da 195 Paesi, ricchi e poveri, costituisce una svolta epocale nella lotta contro il riscaldamento del pianeta, definito anche come “Patto Ambientale del Secolo”, “Rivoluzione Industriale del terzo millennio” o “Rivoluzione Verde”, si prefigge, come traguardo, il blocco

³⁶ L. 28 dicembre 2015, n. 208.

³⁷ Cfr. commi 376-384, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

³⁸ A.S. n. 1882, XVII legislatura, 2015.

³⁹ F. Perrini, *Sostenibilità*, Egea S.p.A., 2018, pagg. 215-207.

⁴⁰ J. D. Sutter, J. Berlinger, R. Ellis, Obama: Climate agreement “best chance we have” to save the planet, CNN, 14/12/2015.

⁴¹ Accordo di Parigi, in *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, vol. 59, n. 282, 19 ottobre 2016, pp. 4-18.

dell'aumento delle temperature entro 1° C e 1/2 rispetto all'era preindustriale, entro il 2030, e prevede, a sussidio di paesi a scarsa industrializzazione, un fondo monetario di 100 milioni di dollari annui, a partire dal 2021.

L'accordo in parola ha reso possibile il nuovo sodalizio USA-Cina⁴², con l'Europa che, nonostante l'inarrestabile decrescita economica, ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo di leadership nel settore delle energie alternative e, il 3 marzo 2016, ha presentato una Relazione, in cui prevede nuovi strumenti operativi e finanziari nel settore, dedicati soprattutto all'industria e alle PMI⁴³.

Altri studi, effettuati per conto della Commissione CE⁴⁴, hanno inoltre stimato come la strada intrapresa dall'Europa in campo energetico possa portare ad un ribasso delle importazioni di idrocarburi del 20% da Paesi terzi, entro il 2030, limitandone la dipendenza, anche a livello politico, e riducendo l'inquinamento atmosferico del 10%, con grandi benefici anche in termini sanitari⁴⁵.

In attesa di ratifica dell'Accordo di Parigi, che è entrato ufficialmente in vigore il 22 aprile 2016, con la sottoscrizione di 55 Paesi, responsabili del 55% delle emissioni serra, presso la sede dell'Onu a New York⁴⁶, e dei protocolli di Bonn e di Marrakesh, previsti entrambi nel corso dello stesso anno, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha predisposto un Piano strategico "Energia intelligente"⁴⁷, basato su tre strumenti operativi:

- riforma del sistema europeo di scambio di quote serra (EUETS)⁴⁸;
- investimenti in tecnologie pulite;
- impegni finanziari per il clima.

In quest'ottica, la Commissione ha predisposto una "Tabella di marcia" (*roadmap*) con cui si è assunta una serie di impegni a scadenze fisse per i prossimi anni (*milestones*)⁴⁹:

- rinuncia ai combustibili fossili (carbone e petrolio), entro il 2017;
- adattamento graduale dei mezzi di trasporto al consumo di biocarburanti e combustibili a idrogeno, entro il 2030;
- passaggio definitivo ad un sistema incentrato sullo sfruttamento di energie rinnovabili e, per gli Stati membri che lo vorranno, sull'utilizzo del "nucleare a fusione", entro il 2050.

⁴² Maturato durante il Vertice Apec di Pechino tra i presidenti Obama e Xi Jinping nel novembre 2014.

⁴³ Nella sua strategia, iniziata nel 2000, l'Ue ha tratto spunto da studi scientifici, come il Rapporto IPCC e il "Rapporto Stern", basati su logiche di bilancio costi-benefici tra le azioni contro i cambiamenti climatici e quelli dell'inerzia, volti a dimostrare come il prezzo degli investimenti per la riduzione dei gas serra sia inferiore a quello necessario per neutralizzarne gli effetti nocivi. A. Muratori, "Protocollo di Kyoto: senescenza precoce?", in *Ambiente & sviluppo*, n. 4/2007.

⁴⁴ Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM (2007) 1 def. e COM (2007) 2 def).

⁴⁵ In caso di successo, l'Ue dovrebbe, secondo le previsioni, riuscire a consumare quasi il 13% di energia in meno rispetto ad oggi, con un risparmio di circa 100 miliardi di euro e 780 miliardi di tonnellate di CO2 entro il 2050.

⁴⁶ In tal senso, l'Accordo dovrebbe riunire i paesi dell'OCSE e i principali paesi in via di sviluppo (come Cina, India e Brasile) al fine di limitare l'utilizzo di prodotti che non soddisfino i criteri minimi e stabilire approcci comuni per i risparmi energetici.

⁴⁷ Si veda il seguente link: <https://ec.europa.eu/regidoci/2016>.

⁴⁸ European Union Emission Trading Scheme.

⁴⁹ Renewable Energy Roadmap: Renewable Energies in the 21st century; building a sustainable future.

Si tratta di una sfida che, basandosi su risultati ottenuti in alcuni Paesi coinvolti, scommette sulla crescita della domanda in tre settori, elettricità, biocarburanti, e riscaldamento-raffreddamento, che si presume fortissima. Nella consapevolezza che l'Accordo di Parigi ha incontrato difficoltà da parte di molti Stati europei, demotivati dai costi elevati delle tecnologie "alternative", rispetto alle "tradizionali"⁵⁰, e del fluttuante prezzo del petrolio, la Commissione ha incluso, nel Piano "Energia intelligente", il graduale aumento del contributo finanziario europeo annuo, di 14,5 miliardi di euro, attingendo da un'ampia varietà di fonti.

Si è previsto infine un importante obbligo per i Paesi più ricchi, i quali si sono impegnati ad aiutare finanziariamente quelli più poveri, stimolando così investimenti pubblici e privati, nell'ottica del *Green Climate fund* (GCF). Si tratta di un impegno importante teso a sviluppare nuove tecnologie e a ridurre in maniera significativa le emissioni nocive; ciò rappresenta un vincolo non tassativo, ma comunque capace di far sorgere una nuova "coscienza climatica" collettiva⁵¹.

1.4.2 Agenda 2030

L'Agenda 2030 dell'ONU, per il tramite del concetto di "successo sostenibile", ha tradotto in strategie aziendali i principi teorici della sostenibilità che considerano anche l'interesse sociale, andando verso un modello orientato, dunque, allo "*stakeholder model*".

In un simile quadro evolutivo, si è progressivamente affermato, per contrasto, il concetto di sostenibilità, il quale ha coinvolto direttamente le logiche operative di enti governativi, organizzazioni internazionali, grandi istituzioni del settore privato e, soprattutto, di tutto il tessuto economico e, in particolare, delle imprese⁵².

Proprio da questa presa di coscienza, il concetto di sostenibilità ha avuto una lenta, ma significativa evoluzione nell'ambito degli strumenti normativi internazionali, infatti, in un'ottica programmatica, tale presa d'atto ha visto l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sfociando nel settembre 2015 nella c.d. "Agenda 2030".

Il programma d'azione in essa contenuto è caratterizzato dalla definizione di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDGs) e da 169 target concreti, relativi ad ambiti che riguardano i diritti umani, lo sviluppo economico e l'ambiente, da raggiungere, per i Paesi aderenti, a partire dal primo gennaio 2016 ed entro il 2030.

Al fine di identificare gli obiettivi da conseguire, un efficace approccio può essere quello di fare riferimento a quelli individuati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che sta svolgendo il ruolo

⁵⁰ Per giungere ad una percentuale del 20% di energie rinnovabili, occorrerà sostenere un costo annuo medio supplementare di circa 18 miliardi di euro, vale a dire un aumento pari a circa il 6% del fatturato totale delle importazioni di energia dell'Ue entro il 2023.

⁵¹ La Roadmap 2050 European Climate Foundation, secondo la quale, per compensare 3.500 miliardi di euro necessari per i nuovi impianti nucleari, il prezzo medio del kilowattora passerebbe da 0,7 a 0,11 euro annui.

⁵² A tale proposito, nel 1987 la Commissione Mondiale Ambiente e Sviluppo (WCED), nel Rapporto *Our Common Future*, ha compiutamente definito il concetto di "sostenibilità", affermando che deve intendersi "sostenibile" lo sviluppo che "garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri" Rapporto Brundtland, WCED, 1987.

di guida per l'azione dei vari livelli istituzionali⁵³. Più in dettaglio, sono stati individuati 17 obiettivi specifici per lo sviluppo sostenibile (Figura 2).



Figura 2: Agenda 2030 - obiettivi sostenibili - Fonte: ONU, 2015

Annualmente viene redatto un report per monitorare i progressi sugli obiettivi globali per il 2030. L'ultimo report disponibile è stato pubblicato il 14 giugno 2021 e mostra, per la prima volta dall'adozione degli OSS, nel 2015, da parte della comunità internazionale, una diminuzione dell'SDG Index⁵⁴.

A livello internazionale, è stato definito un piano d'azione universale per "le persone, il pianeta e la prosperità": i dati recenti ci dicono che ben 193 Paesi hanno integrato l'Agenda 2030 nelle proprie politiche e oltre il 71% delle aziende ha declinato gli SDGs nel proprio core business.

In Italia gli obiettivi per il 2030 sono regolati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Si tratta di un Piano che punta su fonti energetiche sicure e sostenibili con adozione di tecnologie innovative. Nel Piano si sottolinea come "da tempo l'Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino insieme sicurezza energetica, tutela dell'ambiente e accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e ambiente"⁵⁵.

È evidente come gli obiettivi della sostenibilità debbano essere assunti dal mondo delle imprese ed essere immediatamente coniugati con esigenze di tutela ambientale.

Perché la questione non rimanga solo un importantissimo riferimento culturale di portata strategica, occorre individuare gli strumenti aziendali che, andando oltre gli specifici bilanci di sostenibilità o di responsabilità sociale, possono essere immediatamente declinati attraverso gli obiettivi di Agenda 2030.

⁵³ Consultabile sul sito web del centro regionale di informazione delle Nazioni Unite sezione Agenda 2030.

⁵⁴ Aa. Vv., The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

⁵⁵ Relazione illustrativa dello schema di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n.1328.

L'Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944, nel novembre 2021, con due decreti legislativi, rispettivamente il n. 199⁵⁶ e il n. 210⁵⁷. Oltre a permettere l'allineamento delle politiche energetiche italiane al contesto europeo appena descritto, tali decreti sono coerenti con quanto stabilito dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima nel 2019⁵⁸ e vanno interpretati in ottica sinergica con quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)⁵⁹, di cui completano l'attuazione per mezzo di disposizioni ad hoc e di importanti norme di coordinamento⁶⁰. I decreti introducono nell'ordinamento italiano istituti di carattere privatistico innovativi e funzionali alla promozione della transizione ecologica del sistema energetico e, allo stesso tempo, perfezionano il regime normativo di tutela per i clienti finali di energia in questi nuovi contesti di mercato, nel tentativo di proporre un modello di regolazione concorrenziale, più sensibile al principio dello sviluppo sostenibile⁶¹.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944, permettono l'adeguamento del quadro legislativo nazionale in materia energetica alla più recente legislazione europea di cui al *Clean Energy Package* e costituiscono degli interventi fondamentali per l'implementazione della transizione energetica in Italia.

Una parte estremamente significativa delle norme in essi contenuta si occupa della regolazione dei rapporti economici che si svolgono tra gli operatori del mercato al dettaglio, in particolare quelli relativi al servizio di fornitura energetica intercorrenti tra fornitori professionisti e clienti finali. Una notevole attenzione è poi riservata proprio al processo di *empowerment* di questi ultimi, la cui partecipazione attiva (anche dal lato dell'offerta), promossa per mezzo dell'introduzione di innovativi istituti giuridici, è considerata strategica per implementare l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

⁵⁶ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

⁵⁷ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

⁵⁸ Disponibile online al sito www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf.

⁵⁹ Disponibile online al sito www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.

⁶⁰ In questi termini, esplicitamente, l'art. 1, comma 3°, d.lgs. n. 199/21: "Il presente decreto reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030". A questo proposito, si vedano, in particolare, gli articoli dal 13 al 15. Con esplicito riferimento solamente al PNIEC, art. 1, comma 1°, d.lgs. n. 210/21: "L'organizzazione del mercato tiene altresì conto dell'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima e per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018".

⁶¹ Sulla nozione di sviluppo sostenibile in prospettiva amministrativistica si veda, ex multis, Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010, passim; Id., Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, 2010, p. 13 ss.; Id., Il principio dello sviluppo sostenibile, in Renna, Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 433 ss.; Frediani, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, in Dir. econ., 2015, II, p. 49 ss.; Id., Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano, in Quaderni costituzionali, 2017, III, p. 626 ss.

Ciò di cui può dirsi con certezza è il ruolo di forte impulso normativo e strategico che l'Unione europea svolge in tutti questi ambiti riconducibili alle tematiche sostenibili, non solo per ragioni di natura finanziaria, ma anche e soprattutto per la completa attuazione delle politiche sociali e quelle riguardanti la transizione ecologica a cui è attribuita una parte assai rilevante di investimenti.

1.4.3 Action plan on financing sustainable growth

La Commissione europea l'8 marzo 2018, ha pubblicato un Piano d'azione “per finanziare la crescita sostenibile”⁶² in dieci punti, essi mirano a sfruttare i mercati finanziari per affrontare le sfide della sostenibilità, in particolare quelle relative al cambiamento climatico.

Il documento fa parte dell'attuazione, sia del più ampio accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, sia dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ed è una risposta alle raccomandazioni di una Relazione prodotta da un gruppo di esperti, ad alto livello, sulla finanza sostenibile nel gennaio 2018.

L'obiettivo è che i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) siano in prima linea in ogni decisione e non vengano più visti come considerazioni preferenziali nel processo di investimento.

Il Piano d'azione delinea dieci riforme in tre aree: riorientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili; integrare la sostenibilità nella gestione del rischio; promuovere la trasparenza e la lungimiranza nell'attività economica e finanziaria.

Nel maggio 2018 la Commissione ha adottato un primo pacchetto di misure che attuano diverse azioni chiave per affrontare i settori del Piano d'azione. Le prime misure prevedevano interventi legislativi su quattro diversi livelli: essi riguardano la tassonomia, la consulenza in materia di investimenti, i parametri di riferimento di sostenibilità e i doveri degli investitori.

Si tratta di una proposta di regolamento per istituire un quadro che faciliti gli investimenti sostenibili, stabilendo le condizioni per creare, nel tempo, un sistema di classificazione (o tassonomia) unificato, di quelle che possono essere considerate “attività economiche ambientalmente sostenibili”⁶³. Tale approccio costituisce un primo ed essenziale passo abilitante che legittima lo sforzo complessivo di orientare gli investimenti in modo mirato verso la sostenibilità.

Oltre a ciò, il regolamento prevede un'informativa relativa agli investimenti sostenibili e ai rischi per la sostenibilità; questo in coerenza all'obbligo, per gli investitori istituzionali e per i gestori patrimoniali, di rendere noto come integrano i fattori ESG nei loro processi di rischio.

⁶² Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, COM/2018/353 final: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2018%3A353%3AFIN>

⁶³ S. Brandes, Compliance. ESG, Data Protection e GDPR, Whistleblowing, 231, IlSole24Ore Professional, 2022, p. 214.

Inoltre, la Commissione ha sollecitato un feedback sulle modifiche agli atti delegati, ai sensi della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)⁶⁴ e della Direttiva sulla distribuzione assicurativa⁶⁵, per includere considerazioni ESG nella consulenza che le imprese di investimento e i distributori assicurativi offrono ai loro clienti.

Il Regolamento sulla tassonomia dell'UE è uno strumento di classificazione concepito per comprendere se una determinata attività economica possa ritenersi sostenibile, dal punto di vista ambientale; aiuta gli investitori, le imprese e i responsabili politici a prendere decisioni più informate, identificando le attività che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale agli obiettivi ambientali e quindi a finanziare la transizione verso un ambiente più sostenibile. Con tale sistema classificatorio si ottiene la categorizzazione a livello UE⁶⁶.

Gli investimenti così realizzati risultano settoriali e ciò garantisce il perseguimento di specifici risultati che possono essere costantemente monitorati nel loro corso, essi possono essere così riassunti:

- mitigazione del cambiamento climatico;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso un'economia circolare, prevenzione dei rifiuti e riciclo;
- prevenzione dell'inquinamento e controllo degli ioni;
- protezione degli ecosistemi sani (biodiversità).

Dalle aziende ci si attende inoltre una sempre crescente attenzione ai temi della responsabilità sociale e della sostenibilità degli investimenti, secondo l'adozione dell'approccio Ambiente-Società-Governance (ESG)⁶⁷ nelle proprie strategie di business, anche sulla spinta delle innovazioni introdotte con la Tassonomia EU⁶⁸ sugli investimenti sostenibili e con la futura disciplina sulla reportistica di sostenibilità (CSRD), nonché degli altri interventi previsti dal Piano d'Azione per la Finanza Sostenibile (2018) e della Nuova Strategia per la Finanza Sostenibile, presentata a luglio 2021.

Anche a livello internazionale - al di là delle attività in seno all'Unione europea - interventi, donazioni o investimenti italiani dovranno avere come priorità il sostegno ad attività coerenti con il Piano di Transizione Ecologica.

⁶⁴ Per approfondimenti sul tema si veda il documento Consob sul seguente link: <https://www.consob.it/web/area-pubblica/mifid-2> .

⁶⁵ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=DE> .

⁶⁶ S. Brandes, Compliance. ESG, Data Protection e GDPR, op. cit., p. 334.

⁶⁷ Per un approfondimento in materia di ESG, v. AA.VV. sul portale Teknoring, al seguente indirizzo <https://www.teknoring.com/search/esg>; A. Quaranta, "Come finanziare strutturalmente lo sviluppo sostenibile? Gli ESG e il nuovo modello di governance", in Ambiente & sviluppo, n. 1/2002.

⁶⁸ Per un approfondimento in materia di tassonomia, v. AA.VV. sul portale Teknoring, al seguente indirizzo <https://www.teknoring.com/search/tassonomia>.

1.4.4 European green deal

Dopo l'Accordo di Parigi delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2015, che segnò una svolta epocale nella lotta contro il riscaldamento del pianeta, e il Piano europeo "Energia intelligente" 2016, l'11 dicembre 2019, la Commissione UE ha presentato il Piano Green Deal 2021⁶⁹, per neutralizzare le emissioni di gas serra, entro il 2050⁷⁰, come condiviso dal Vertice di Glasgow, di ottobre-novembre 2021(COP26).

Il *Green Deal* europeo mira alla "neutralità climatica"⁷¹ per l'Europa, implicando una significativa accelerazione delle riduzioni delle emissioni. Per ottenere il sostegno necessario, ha bisogno di ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali in Europa. Presenta obiettivi in termini di posti di lavoro, crescita e stabilità dei prezzi per integrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni e prevede un profilo di investimento *proof-of-concept* (verifica teorica) per raggiungere tali obiettivi⁷².

Per il prossimo decennio vengono proposti sostanziali investimenti pubblici annuali aggiuntivi, pari a circa l'1,8% del PIL pre-Covid-19. La loro dotazione comprende l'ammodernamento del parco immobiliare europeo, la promozione consapevole di un rinnovamento del sistema di innovazione europeo e misure complementari nei settori dell'istruzione e della sanità.

Il *Green Deal* europeo (EGD) è stato proposto affinché l'Europa diventi il primo continente al mondo a "emissioni zero", entro il 2050⁷³, e rafforzi la coesione europea attraverso questa missione⁷⁴.

A conclusione di questo percorso, verso una sostenibilità sostanziale e duratura, dopo aver delineato ed analizzato i provvedimenti più rilevanti in materia, ci sia consentito condividere quanto affermato dal compianto ex Presidente del Parlamento europeo David Sassoli: "il Green Deal deve essere un'opportunità per combattere la disuguaglianza"⁷⁵, riteniamo che gli obiettivi misurabili su questo tema sono molteplici e connessi allo stato ambientale, che deve essere tutelato e garantito da ogni indebita condotta umana non consona al benessere collettivo.

⁶⁹ European Union Emission Trading Scheme.

⁷⁰ Comunicazione Green Deal (COM (2019)640), firmata dalla Presidente Von der Leyen. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

⁷¹ E. Ronchi, *Le sfide della transizione ecologica*, Edizioni Piemme, 2021.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ Per analizzare in modo più specifico la reale situazione energetica riferita all'obiettivo NGFS (Net Zero 2050), nello scenario climatico dell'arco temporale di trent'anni, si consideri che l'incidenza dei costi associati al carbon tax, rispetto ai ricavi mediamente pari allo 0,78%, e a un costo di capitale dell'8,31%, il potenziale di perdita del valore aziendale (benchmark) è pari al 20%. Ciò evidenzia un rischio climatico di transizione sostenibile assai marcato, che dovrà comportare la revisione dei processi di produzione e la commercializzazione dell'energia nell'ambito di settori "carbon neutrality". Cfr. Report Energia - 2a edizione aggiornamento 2022, *ISole24Ore Professional*, 2023, p. 55.

⁷⁴ Von der Leyen U., *A Union that strives for more. My agenda for Europe. Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024* https://commission.europa.eu/system/files/2020-04/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf

⁷⁵ Parlamento europeo, Dichiarazione del presidente del Parlamento europeo David Sassoli al World Economic Forum di Davos, 2020.

CAPITOLO II

IL PERCORSO VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E LA TASSONOMIA

2.1 Dichiarazione Non finanziaria (NFRD)

Fra le iniziative regolatorie europee in materia di finanza per lo sviluppo sostenibile, la Direttiva del 2014⁷⁶ riguardante i report non finanziari prodotti dalle imprese azionarie è stata la prima ed ha previsto, tra l'altro, soglie dimensionali più selettive, come quella relativa al numero di dipendenti superiore a 500 che, in UE, è raggiunta da poche società⁷⁷.

Lo scopo della NFRD è stato quello di una prima, parziale armonizzazione delle esperienze nazionali di predisposizione e pubblicazione di bilanci sociali d'impresa⁷⁸, peraltro, in punto di perimetro applicativo, la direttiva è stata recepita negli Stati membri in vario modo. La maggior parte degli Stati, fra cui l'Italia, ha introdotto un obbligo di reporting solo per le imprese azionarie ricomprese nel perimetro della armonizzazione necessaria; alcuni ordinamenti, invece, hanno declinato le previsioni nazionali sull'obbligo in un diverso modo⁷⁹.

La NFRD, malgrado il perimetro applicativo poco esteso e malgrado l'impianto precettivo soft (ispirato al modello del *comply or explain*)⁸⁰, è stata una disciplina fortemente innovativa; con essa, per la prima volta, le questioni di rilevazione e rappresentazione per gli *stakeholder* dei rischi e dell'impatto c.d. ESG (*Environmental, Social and Governance*) delle attività d'impresa, sono entrate "d'ufficio" nell'agenda di *disclosure* e di *compliance* di un discreto numero di imprese UE (le più grandi e strutturate).

Peraltro, dopo la NFRD e, in qualche misura anche per effetto di essa, nella filiera finanziaria la domanda di informazioni sui fattori ESG di imprese, strumenti finanziari e portafogli di investimento è aumentata. La crescita della domanda ha riguardato specialmente i temi ambientali e climatici⁸¹.

⁷⁶ La direttiva 2014/95/CE sulle informazioni non finanziarie (la Non Financial Reporting Directive, di seguito anche: NFRD) ha emendato la Direttiva Accounting (2013/34/CE) con l'introduzione di una disciplina armonizzata in materia di informazioni non finanziarie obbligatorie per gli enti di interesse pubblico rilevanti (di seguito: EIPR): in altri termini è intervenuta per armonizzare i report di sostenibilità delle grandi società per azioni emittenti valori mobiliari quotati nei mercati UE oltre che per banche e assicurazioni di maggiori dimensioni.

⁷⁷ Il parametro dimensionale in questione si discosta da quello in generale previsto nella stessa Direttiva Accounting (2013/34/CE), secondo cui sono "grandi imprese" quelle che, alla data di chiusura del bilancio, tra gli altri requisiti, abbiano avuto un numero medio di dipendenti occupati superiore a 250.

⁷⁸ Cfr. Bruno, Dichiarazione "non finanziaria" e obblighi degli amministratori, in Riv. soc., 2018, p. 974 ss. E Genovese, I bilanci di sostenibilità dopo la Non Financial Reporting Directive: rilevanza e prospettive, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo. Impresa, società, crisi d'impresa, a cura di Costa, Mirone, Pennisi, Sanfilippo, Vigo (a cura di), Torino, 2021, Vol. II, T. I, p. 375 ss.

⁷⁹ Queste informazioni sono reperibili come rassegna sulle modalità di recepimento della Direttiva nei vari paesi europei elaborata da Accountancy Europe (l'organismo federativo delle diverse associazioni europee di commercialisti ed esperti contabili) in un documento del 23 aprile 2018, successivamente aggiornato con riferimento all'ordinamento spagnolo nel maggio 2019: cfr. A comprehensive overview of how Member States are implementing the EU Directive on Nonfinancial and Diversity Information, disponibile all'indirizzo <https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFRPublication-3-May-revision.pdf>; e Spain update (May 2019) su <https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFRDImplementation-Spain-update-May-19.pdf>.

⁸⁰ Cfr. Bruno, op. cit., p. 979-980.

⁸¹ Dal 2015, anno dello storico Accordo internazionale di Parigi sul clima, sono cresciute infatti le iniziative pubbliche e private per il contrasto globale del cambiamento climatico e sono cresciute le preoccupazioni di una sempre più larga fetta di opinione pubblica

Sul fronte regolatorio, nel 2018, viene pubblicato il Piano d’Azione della Commissione europea sulla finanza per lo sviluppo sostenibile e, man mano che il Piano viene implementato, l’impatto della NFRD viene potenziato da ulteriore legislazione UE puntellata da espliciti riferimenti ai report regolati dalla NFRD⁸².

Gli sviluppi regolatori contribuiscono a loro volta ad aumentare la rilevanza delle informazioni non finanziarie riferite agli emittenti e, in generale, alle imprese azionarie o finanziarie, facendo aumentare anche il numero di coloro che utilizzano informazioni sulla sostenibilità ESG degli investimenti e delle attività economiche.

L’insieme di tutti questi fattori ha presto indotto le istituzioni europee a riconsiderare le opzioni normative originariamente praticate dalla NFRD⁸³.

2.1.1. Regolamento che introduce la NFRD

Il 20 febbraio 2020 la Commissione Europea ha lanciato la consultazione pubblica per la revisione della NFRD. I macrotemi della consultazione hanno riguardato la qualità e l’ambito delle informazioni non finanziarie che dovrebbero essere divulgate dalle imprese, la standardizzazione della reportistica non finanziaria, l’applicazione del principio di materialità per la selezione delle informazioni rilevanti, *l’assurance* sull’informazione resa, la digitalizzazione dei report, la struttura e la collocazione dell’informazione non finanziaria negli atti societari e anche l’ambito di applicazione soggettivo della NFRD⁸⁴.

La consultazione del 2020 ha avuto come obiettivo quello di ampliare il perimetro applicativo e la vincolatività delle norme; le ragioni dell’ampliamento sono state ravvisate dalla Commissione nell’esigenza di:

- rafforzare l’*accountability* delle imprese per le esternalità negative poste a carico della collettività e dell’ambiente;
- ridurre le asimmetrie informative tra emittenti e *stakeholder* con riguardo a rischi e opportunità in tema di sostenibilità;
- promuovere da parte degli investitori l’assunzione di scelte di investimento più consapevoli;
- agevolare gli adempimenti previsti a carico dei partecipanti al mercato finanziario dal Regolamento (UE) 2019/2088.

per gli effetti della crisi climatica, di conseguenza, è sorta anche la necessità di maggiori presidi di regolazione sulle informazioni riferite alle caratteristiche di sostenibilità dell’attività degli emittenti.

⁸² Regolamento 2019/2088 (di seguito: Regolamento Disclosure). Tale Regolamento 2019/2088/UECONSIGLIO, Reg. (CE) 27/11/2019, n. 2019/2088/UE relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento Disclosure) richiama nel proprio ambito di applicazione le imprese che devono pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, imponendo determinati obblighi di trasparenza in capo ai partecipanti al mercato finanziario e ai consulenti finanziari (cfr. il Considerando n. 25 e l’art. 11). Degno di nota è anche il Regolamento 2020/862/UE relativo alla classificazione delle attività economiche e degli investimenti in base al loro grado di ecosostenibilità (Regolamento Tassonomia), specifica i contenuti delle informazioni non finanziarie rese ai sensi della NFRD e stabilisce che esse rechino anche talune informazioni su come e in che misura le attività di impresa siano classificabili ecosostenibili in base al Regolamento medesimo (cfr. gli artt. 8 e 9).

⁸³ Cfr., fra i documenti della Commissione, le Comunicazioni sull’European Green Deal (11 dicembre 2019), e sull’European Green Deal Investment Plan (14 gennaio 2020), e l’Inception Impact Assessment (30 gennaio 2020).

⁸⁴ Ossia quali società debbano essere obbligate a fare disclosure sui rischi e sugli impatti ESG dell’attività.

Quest'ultimo infatti ha introdotto norme armonizzate di trasparenza in capo agli intermediari e alle imprese finanziarie.

Un altro aspetto centrale nella pubblica discussione sulla revisione della NFRD ha riguardato gli standards e le metriche della rendicontazione ESG; in effetti, in punto di metriche e di standard, la NFRD è alquanto flessibile.

Nel predisporre un report di sostenibilità “conforme”, un'impresa può utilizzare standards internazionali, unionali o nazionali, pubblici o privati, financo individuali, purché di elevata qualità. Il Considerando n. 9 della Direttiva fornisce diversi esempi di standards esistenti e utilizzabili. L'elenco, tuttavia, è indicativo e aperto, come espressamente precisato anche dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 2017 contenente “Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario”⁸⁵.

A suo tempo, la flessibilità degli standards era stata prevista per consentire alle imprese di adattare il report alla specifica realtà aziendale, valorizzando anche la varietà delle metodiche di elaborazione riferite ai bilanci sociali (già noti e diffusi in vari Stati membri). La flessibilità però, come era stato previsto⁸⁶, è stata foriera di frammentazione e scarsa comparabilità dei set informativi prodotti dalle imprese in conformità alla NFRD⁸⁷. La scelta originaria, quindi, è stata messa in discussione in fase di revisione della NFRD. Inevitabilmente, poi, la consultazione sullo standard di rendicontazione ha riguardato anche lo *standard setter* chiamato a elaborarlo e gli *stakeholders* che dovrebbero essere coinvolti nel processo di elaborazione⁸⁸.

2.1.2. Soggetti obbligati alla predisposizione dell'informativa

La direttiva si applica alle grandi società di interesse pubblico, ad es. società quotate, banche, assicurazioni e altre società designate dalle autorità nazionali come enti di interesse pubblico - ove abbiano più di 500 dipendenti.

Il documento di consultazione del 2020 ha proposto perciò varie soluzioni, anche cumulabili fra loro, per l'estensione del perimetro delle imprese obbligate alla reportistica di sostenibilità. Il documento prospettava la possibilità di estendere gli obblighi della NFRD a tutte le società quotate e, in generale, agli enti di interesse pubblico che fossero grandi imprese (ovvero che avessero 250 dipendenti invece di 500), agli enti di interesse pubblico indipendentemente dalle loro dimensioni, alle grandi società, anche non quotate, a tutte le società di capitali indipendentemente dalle loro dimensioni, alle grandi società stabilite in UE che siano quotate fuori dal continente europeo, alle grandi società non stabilite nella UE che siano però ivi quotate.

⁸⁵ Cfr. la Comunicazione della Commissione “Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario” (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario), (2017/C 215/01) del 5 luglio 2017.

⁸⁶ Cfr. Bruno, op. cit., p. 982 ss.

⁸⁷ L'importanza di una sostanziale evoluzione della disciplina del reporting sulle informazioni non finanziarie era stata sottolineata anche nella Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 in tema di finanza sostenibile e nelle Conclusioni del Consiglio dell'UE sul rafforzamento della Capital Markets Union adottate a dicembre 2019. Tale importanza è stata ribadita nella consultazione lanciata dalla Commissione europea l'8 aprile 2020 sul rinnovo della strategia europea in materia di finanza sostenibile.

⁸⁸ Per l'analisi di questo dibattito cfr. Genovese, op. cit., p. 387 ss.

Si era prospettato, altresì, di eliminare del tutto l'esenzione oggi prevista per le società controllate da un capogruppo che redige un reporting consolidato.

2.1.3. Finalità dell'informativa non finanziaria

L'informativa chiede alle aziende di delineare quali sono i loro rischi rispetto alle tematiche ambientali, le conseguenti politiche che l'azienda ha adottato nel tentativo di mitigare tali rischi e l'esito di tali politiche. Questi obblighi di rendicontazione dettagliata costituiscono un obbligo di rendicontazione pubblica annuale. Per quanto riguarda il modo in cui le informazioni non finanziarie dovrebbero essere divulgate, le aziende possono adottare una varietà di parametri di riferimento che le aiutino a completare il processo di divulgazione⁸⁹.

Dall'adozione dell'accordo di Parigi, nel 2016, l'UE ha compiuto grandi passi in avanti per quanto riguarda la sostenibilità e la protezione dell'ambiente: il Regolamento sulla tassonomia dell'UE e il Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (SFDR) sono stati adottati prima della NFRD e sono persino citati all'interno della Direttiva, completandosi a vicenda attraverso una serie di raccomandazioni e principi riguardanti:

- le questioni ambientali;
- le problematiche sociali e lavorative;
- le tematiche anticorruzione;
- la diversità;
- il rispetto dei diritti umani.

La NFRD richiede alle aziende di rendere note le allocazioni del fatturato, delle spese operative e di capitale tra le attività sostenibili dal punto di vista ambientale. Il regolamento sulla tassonomia dell'UE lo integra fornendo i dettagli per aiutare le aziende a classificare tali attività, nonché la metodologia per misurare l'impatto che hanno.

È importante che le aziende obbligate a contribuire alla NFRD aderiscano ad altri obblighi internazionali ed europei che promuovono la responsabilità ambientale e sociale; ciò contribuirà ad aiutare la standardizzazione delle informazioni⁹⁰.

Mentre il denaro è una risorsa vitale e una chiave per il successo commerciale, per un'azienda in fase di espansione è forse ancora più cruciale che, grazie ad un rapporto fatto di trasparenza e di responsabilità ambientale, sia considerata prevalente la finalità sociale sottesa ad ogni approccio sostenibile.

Questo è il motivo per cui la direttiva sulla comunicazione di informazioni non finanziarie è così importante in quanto richiede alle aziende di ridefinire le priorità del proprio modello di business per tener conto delle

⁸⁹ Costituite, ad esempio, da un mix di linee guida nazionali, internazionali e dell'UE.

⁹⁰ Ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite, l'ISO 2600 o le linee guida dell'OCSE.

problematiche ambientali e sociali così determinanti in un mercato economicamente fragile e globalmente non capace di differenziarsi se non attraverso incomplete e sterili politiche di profitto.

2.2. EU Taxonomy ESG (852/2020)

Il Regolamento 852/2020 regola la tassonomia, istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e mira a creare una “lista verde” di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Essa è stata concepita come uno strumento di investimento che facilita gli impegni di spesa, identificando e definendo, attraverso l'uso di criteri scientifici, attività qualificabili come sostenibili.

L'uso della tassonomia ESG è in gran parte volontario, tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sulla tassonomia, le entità attualmente coperte dalla direttiva sull'informativa di carattere non finanziario, sono tenute a dichiarare l'ammissibilità alla medesima e l'allineamento delle loro attività commerciali o quella dei loro investimenti, nel caso di istituti finanziari.

Per specificare ulteriori dettagli e requisiti, la Commissione ha presentato diversi atti delegati, come l'atto delegato ex articolo 8, l'atto delegato sul clima e l'atto delegato complementare, ancora da pubblicare. Inoltre, la piattaforma sulla finanza sostenibile ha presentato proposte per una tassonomia ambientale estesa e una tassonomia sociale.

2.2.1 Regolamento che introduce la EU Taxonomy ESG (852/2020)

La normativa europea⁹¹ ha recentemente conosciuto la *EU Taxonomy ESG* che disciplina la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili: si tratta di un criterio che potremmo definire “classificatorio” in base al quale possono essere considerate sostenibili solo quelle realtà che si allineano agli obiettivi ambientali stabiliti dall'UE riguardo ad alcune clausole di carattere sociale.

Nel presentare il Regolamento, la Commissione ha sottolineato che lo stesso “contribuirà alla nascita del primo “elenco verde” al mondo, un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili, capace di creare un linguaggio comune che gli investitori potranno usare ovunque”⁹².

I medesimi investitori potranno quindi usare questo strumento quando investono in progetti e attività economiche che hanno significative ricadute positive sul clima e sull’ambiente: lo scopo è quello di consentire agli investitori di riorientare gli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili.

Investire nella transizione ecosostenibile è diventato prioritario; lo si sapeva già da tempo, ma i risultati sono quelli che conosciamo; se l’obiettivo finale della strategia globale sulla finanza sostenibile è quello di

⁹¹ Parlamento Europeo - Regolamento della comunità Europea 18 giugno 2020 n. 2020/852/UE1, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai fini del SEE).

⁹² Finanza sostenibile: soddisfazione della Commissione per l'adozione del regolamento sulla tassonomia da parte del Parlamento europeo, 2020, per approfondimenti sul tema si veda il seguente link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1112.

riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili, al fine di raggiungere una crescita sostenibile e inclusiva, occorre tuttavia fare i conti con il principale ostacolo che finora ha impedito di percorrere questa strada: la mancanza di fiducia amplificata dalla frammentazione normativa e comunicativa all'interno dei confini nazionali.

In quest'ottica, quando si parla di Regolamento ESG, è bene considerare che, come espresso da parte di illustre dottrina⁹³:

“i criteri dettati dal Regolamento nascono dalla constatazione che se i partecipanti ai mercati finanziari comunicassero il “come” e le modalità, e lo facessero utilizzando un vocabolario condiviso, non solo sarebbe più facile per gli investitori confrontare le opportunità di investimento oltre frontiera, ma le imprese che beneficiano degli investimenti sarebbero anche incentivate a rendere più ecosostenibili i loro modelli aziendali”⁹⁴.

La tassonomia determina una nuova linea operativa, dove lo stabilimento produttivo opera compiendo analisi di investimento o di valutazione del posizionamento aziendale, rispetto ai propri concorrenti, attraverso indicatori di performance definiti KPI; questi sono:

- il fatturato (*Turnover*), derivante dalle attività produttive già allineate alla tassonomia;
- gli investimenti in conto capitale (*Capex*);
- le spese operative (*Opex*)⁹⁵.

Il nuovo Regolamento sulla tassonomia dell'UE è concepito per sostenere la trasformazione dell'economia europea per raggiungere i suoi obiettivi del *Green Deal* europeo, di cui abbiamo già parlato nel precedente capitolo, compreso l'obiettivo di neutralità climatica del 2050.

Come strumento di classificazione cerca di fornire chiarezza alle aziende, ai mercati dei capitali e ai responsabili politici su quali attività economiche sono sostenibili; come strumento di screening, cerca di sostenere i flussi di investimento in tali attività.

La Tassonomia ESG⁹⁶ è principalmente un sistema di classificazione delle attività economiche: le definizioni e le norme della ESG determinano quali attività economiche sono sostenibili dal punto di vista ambientale; come sistema di classificazione, infatti, essa è stata creata per affrontare il *greenwashing*, consentendo ai partecipanti al mercato di identificare e investire in attività sostenibili con maggiore sicurezza.

Tuttavia, il regolamento impone anche nuovi obblighi di informativa legati alla tassonomia delle società e dei partecipanti ai mercati finanziari⁹⁷: ci riferiamo agli indicatori KPI di cui abbiamo detto sopra, che, di fatto, determinano l'andamento finanziario e contabile delle società, anche dal punto di vista gestorio. Anch'essi

⁹³ A. Quaranta, Casi e soluzioni, Finanza sostenibile Ambiente & sviluppo, n. 4, 2023, p. 285.

⁹⁴ Ibidem.

⁹⁵ G. Satta, Strategie di crescita mediante acquisizioni nelle imprese high tech, ed. Giappichelli, 2017, pp. 197-198.

⁹⁶ Con oltre 550 pagine (con altre in arrivo).

⁹⁷ M. Stampa, D. Calace, N. Ferro, La sostenibilità è un'impresa. Una bussola per il business tra sfide globali e greenwashing, ed. Hoepli, 2022.

devono risultare in linea con i principi ESG, cioè devono rappresentare economicamente il risultato delle macrocategorie legate all'ambiente e al sociale⁹⁸

Le macrocategorie SDGs e ESG, di recente, sono state integrate dal sistema normativo comunitario (“*Taxonomy Regulation*”) che disciplina la tassonomia delle attività economiche eco sostenibili; si tratta di una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all’allineamento agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale⁹⁹.

2.2.2. Soggetti obbligati alla predisposizione dell’informativa

Fermo restando quanto già affermato nel paragrafo 2.1.2. in merito alla qualificazione dei soggetti obbligati alla predisposizione dell’informativa ESG, va considerato che, essendo sempre all’interno di sistemi indicatori di natura qualitativa e non finanziaria, in questa sede occorre aggiungere a quanto detto in precedenza che le società chiamate a redigere l’informativa in parola, animano una disputa tecnica, posto che lo standard adottato deve basarsi su assunzioni e metodologie riconosciute valide dagli esperti della materia¹⁰⁰.

Si deve sempre tenere conto del fatto che - rispetto a qualunque topic di sostenibilità generico - il perimetro di materialità dell’informazione ESG cambia in funzione delle caratteristiche dell’impresa e del contesto in cui opera¹⁰¹.

Si può però affermare che la considerazione della “doppia prospettiva di materialità” è essenziale per la individuazione degli *stakeholder* effettivamente rilevanti e per la rappresentazione del posizionamento e delle performance di una impresa sotto il profilo ESG.

La Commissione Europea, che si è mossa per prima, ambisce a una leadership e spinge per una nozione di materialità ESG doppia (in cui non predomina la materialità finanziaria) che è quella del GRI standard¹⁰².

Sarà quindi necessario per tutti gli attori negoziare e trovare punti di convergenza e tappe di avvicinamento negli approcci alla *disclosure* ESG¹⁰³.

⁹⁸ F. Iraldo, M. Melis, Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità, ed. IlSole24Ore Professional, 2012, pp. 6-10.

⁹⁹ A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la Sostenibilità. Oltre il Greenwashing, ed. Hoepli, 2022.

¹⁰⁰ Dal Fabbro, ESG. La Misurazione della Sostenibilità, Soveria Mannelli (CZ), 2022, p. 123, presenta in modo dettagliato la proposta dell’ESG European Institute che ha elaborato indicatori di performance di sostenibilità comuni e sector-agnostic e caratterizzati da abbinamento a una o più proxy finanziarie per la quantificazione monetaria dei fattori ESG.

¹⁰¹ Si veda il Paper di Kuh, Sheplay, Bala e Flowers, Dynamic Materiality: Measuring what Matters, 2020, reperibile all’indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3521035>.

¹⁰² Il GRI standard porta a una analisi di materialità “doppia” che è definita tale perché riferita agli stakeholder sia finanziari sia non finanziari. Le tematiche di rendicontazione potenzialmente rilevanti (materiali) sono individuate tenendo conto delle attività svolte dall’impresa, delle caratteristiche del settore merceologico e geografico in cui essa opera, degli approcci adottati da aziende comparabili a livello nazionale e internazionale, dei temi suggeriti dallo standard di rendicontazione utilizzato per ciascun settore economico.

¹⁰³ Sulla varietà delle soluzioni di interazione fra regolazione pubblica e autonomia privata praticate dalle varie giurisdizioni cfr. l’analisi di Ho e Park, ESG Disclosure in comparative perspectives: optimizing private ordering in public reporting, in 41 University of Pennsylvania Journal of International Law, 2019, p. 249 ss.

D'altro canto, è indispensabile, per la regolazione della sostenibilità, ancora prima che per la trasparenza e la vigilanza sul mercato finanziario, che i dati e le informazioni sulla sostenibilità ambientale e sociale delle attività economiche siano corretti, attendibili e affidabili, validati da basi oggettive e univoche¹⁰⁴.

Perciò è fortemente auspicabile che le iniziative UE in materia di finanza sostenibile siano coordinate con quelle assunte in altre giurisdizioni e ciò sia perché solo un impegno globale - che comincia dalla trasparenza sui rischi climatici degli investimenti e la loro gestione - può consentire di incidere su fenomeni come gli effetti della crisi climatica, sia perché è imprescindibile che, nel tempo di messa a punto della regolazione, le piazze finanziarie UE continuino ad essere attraenti per imprese e investitori.

2.2.3 Cosa prevede il Regolamento

Con l'obiettivo di promuovere la finanza sostenibile e l'integrazione ESG, nel 2018, la Commissione europea ha introdotto un pacchetto di misure legislative che comprende tre regolamenti chiave: il regolamento sulla Tassonomia ESG, il regolamento sull'informativa e il regolamento sugli indici di riferimento per le basse emissioni di carbonio e gli impatti positivi.

L'obiettivo del regolamento sulla Tassonomia ESG è quello di istituire un sistema di classificazione o tassonomia a livello di UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo sistema di classificazione deve essere utilizzato per ridurre la frammentazione derivante da iniziative basate sul mercato e pratiche nazionali e affrontare le pratiche di *greenwashing* in modo da consentire agli investitori di confrontare meglio i prodotti ESG.

L'obiettivo iniziale del regolamento sulla tassonomia risiede nelle finalità ambientali, ma anche sociali, da considerare ad un livello elevato; l'investimento sostenibile, ai sensi del Regolamento sulla tassonomia, è, di fatto, un investimento in un'attività economica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale misurato mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse, a patto che tali investimenti non pregiudichino, in modo determinante, nessuno di questi obiettivi e che le società partecipate seguano “buone pratiche” di governo. Al centro del regolamento sulla tassonomia c'è la definizione di attività economica sostenibile. Questa definizione si basa su due criteri. Un'attività deve:

- Contribuire ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali elencati nella tassonomia;

¹⁰⁴ In questo senso, anche il monitoraggio dei rischi finanziari sistemici legati al clima pone problemi specifici di dati. Per valutare il rischio di transizione ecologica è necessario disporre di informazioni sulle emissioni di gas serra legate alle attività economiche che siano sufficientemente dettagliate, aggiornate e confrontabili tra paesi. Con riferimento al rischio fisico, occorrono informazioni sull'esposizione a catastrofi naturali dotate di un'adeguata granularità territoriale, e possibilmente tali da tener conto della possibile evoluzione del cambiamento climatico e dei relativi effetti geograficamente differenziati. Per condurre analisi di scenario e prove di stress occorrono dati robusti e dettagliati sull'esposizione degli intermediari ai diversi rischi climatici, nonché informazioni sul trasferimento di tali rischi all'interno del sistema finanziario. Il Financial Stability Board ha identificato le lacune esistenti nei dati sui rischi finanziari connessi con il clima come un ostacolo alla assunzione di iniziative di contrasto. Il programma di lavoro per il 2022 prevede un forte impegno, anche in collaborazione con il Network for Greening the Financial System (NGFS), per ridurre i data gaps, definire un metodo comune tra paesi per la valutazione delle vulnerabilità al rischio climatico, sviluppare analisi sugli scenari climatici. Anche l'Eurosistema, con l'European Systemic Risk Board, ha avviato nel 2022 alcune iniziative per lo sviluppo di modelli e per la definizione di una base dati comune in materia.

- Non danneggiare in modo significativo nessuno degli altri obiettivi, rispettando i diritti umani fondamentali e le norme sul lavoro.

Nella figura 1 riportiamo i sei obiettivi tassonomici individuati dalla Commissione.



Figura 1: Sei obiettivi ambientali della tassonomia - Fonte: da <https://www.coopcartiera.it/2021/11/11/tassonomia-verde/>

Tali obiettivi sono soggetti al vaglio tecnico (TSC) da parte di una Commissione composta ad hoc che deve valutare i criteri e definire i requisiti e le soglie specifiche affinché un'attività possa essere considerata un contributo significativo a un obiettivo di sostenibilità. Questi TSC sono in fase di elaborazione nella legislazione secondaria denominata atti delegati (DA).

Tali obiettivi sono qualificabili come strategici e prevedono la corretta applicazione di principi sostenibili ai sensi della CSRD; possono essere definiti trasversali poiché le caratteristiche degli obiettivi di conformità aziendale vanno tarati secondo le caratteristiche generali di ciascuna azienda tenendo conto dei cambiamenti avuti in termini strategici e di governance. Essi delineano i requisiti fondamentali riguardanti le questioni relative ai cambiamenti climatici, all'inquinamento, alle risorse idriche e marine, alla biodiversità ed ecosistemi, facendo ricorso ad un'economia circolare impostata, secondo le capacità aziendali, al modello di business e agli obiettivi propri di attività strategiche in linea con gli orientamenti dati dall'Unione europea.

In quest'ottica vanno valutate le attività economiche ammissibili, cioè quelle rientranti nei parametri dell'informativa in merito ai requisiti di comprensione da parte degli utenti e dell'approccio di una società alle prestazioni attuate in termini di condotta aziendale.

La rendicontazione delle attività sostenibili *Global Reporting Initiative (GRI)*¹⁰⁵ costituisce lo standard - da cui derivano le misurazioni delle performance di sostenibilità attuate attraverso gli indicatori quantitativi e qualitativi propri - che fornisce il principale modello per la rendicontazione della sostenibilità nelle sue tre linee di sviluppo: economica, ambientale e sociale.

Ecco allora che l'ultima riga del conto economico delle organizzazioni - la cosiddetta *bottom line* - che spesso condiziona le scelte strategiche, si scompone in tre elementi determinanti e ciascuna di queste dimensioni viene espressa con idonei indicatori che, complessivamente, formano la *triple bottom line* di cui si è detto nel primo capitolo.

I nuovi adempimenti rientrano nel processo definito “*non-financial reporting*”, che:

¹⁰⁵ “Global Reporting Initiative” - GRI: <https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx>.

- fornisce le c.d. ESG (*Environmental, Social, Governance*), ovvero le informazioni ambientali, sociali e di governance che integrano gli elementi economici e finanziari contenuti nel bilancio d'esercizio;
- ha lo scopo di offrire a tutti gli *stakeholders* dell'impresa quelle informazioni per assicurare il buon andamento dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa generato nei contesti ambientali, sociali, del personale, dei diritti umani e della lotta alla corruzione attiva e passiva, che vengono considerate rilevanti rispetto alle attività e alle caratteristiche specifiche dell'impresa.



Figura 2: Valore del reporting di sostenibilità - Fonte: <https://blog.horsa.com/corporate-performance-management/bilancio-di-sostenibilita-un-obbligo-o-unopportunita/>

Per attività economiche ammissibili, in termini tassonomici, si intendono le azioni di attenuazione associate ad attività economiche considerate ecosostenibili; sono previsti tre modelli che riguardano, rispettivamente:

- la sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) sulle esposizioni allineate alla tassonomia, di cui abbiamo già detto nel paragrafo 2.2.1.;
- le azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR¹⁰⁶;
- il calcolo della percentuale di GAR¹⁰⁷.

2.2.4 Finalità della Tassonomia ESG

La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale e per tutte le imprese, al di là della loro dimensione, stabilisce le procedure per il calcolo del

¹⁰⁶ Green Asset Ratio, ovvero gli asset finanziari considerati “green” e, quindi, in linea con le attività tassonomiche, all’interno del portafoglio di un’impresa finanziaria.

¹⁰⁷ Lo scopo del modello è quello di mostrare in che misura le attività degli enti sono considerate ecosostenibili, in modo che i portatori di interessi possano comprendere le azioni messe in atto dagli enti per attenuare i rischi fisici e di transizione connessi ai cambiamenti climatici. Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se: a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali; c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia; d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.

rapporto tassonomia-allineamento, noto come *green asset ratio* (GAR); affinché gli investimenti siano considerati sostenibili, devono superare i test di ammissibilità e allineamento dettagliati nella bussola della tassonomia dell'UE.

Un investimento è considerato ammissibile se è finalizzato ad attività economiche qualificabili come ambientalmente sostenibili; viene quindi valutato per stabilire il grado di sostenibilità ambientale del medesimo. Un'attività è considerata allineata se è svolta in modo da contribuire sostanzialmente a uno dei sei obiettivi tassonomici di cui ci siamo già occupati precedentemente al fine di non danneggiare in modo significativo nessuno degli altri cinque obiettivi e soddisfare le garanzie minime di attuazione e fattibilità¹⁰⁸.

Per gli investitori coinvolti nella costruzione e nel mantenimento di “portafogli verdi”, la tassonomia dell'UE fornisce chiarezza per identificare gli investimenti che soddisfano al meglio i sei obiettivi ambientali; inoltre, l'uso di criteri comuni per la divulgazione aiuta gli investitori a confrontare le opportunità di investimento oltre i confini, il che, a sua volta, riduce il rischio di *greenwashing*, migliora l'efficienza del mercato e indirizza gli investimenti verso attività più sostenibili.

Per le aziende, la tassonomia dell'UE funge da tabella di marcia per attrarre finanziamenti, fornisce strumenti per operazioni più sostenibili e consente alle istituzioni di rafforzare e comprovare i propri obiettivi di sostenibilità a potenziali investitori desiderosi di tali investimenti; fornisce, inoltre, la chiave per prevenire danni alla reputazione operando in attività più rispettose del clima.

Le ripercussioni di un GAR basso vanno oltre il danno reputazionale e possono anche riflettersi in maggiori costi di finanziamento.

La tassonomia influisce anche sulle istituzioni finanziarie a livello operativo, sia dal punto di vista funzionale che tecnico. Il regolamento introduce nuovi criteri rispetto ai quali vengono valutate le controparti e gli investimenti che si discostano dalle metriche puramente finanziarie e tradizionali¹⁰⁹; inoltre, la metodologia utilizzata per identificare gli investimenti ambientalmente sostenibili differisce a seconda del settore e della geografia della controparte.

Le informazioni non finanziarie devono ora essere utilizzate come parte dei calcoli per determinare l'allineamento di un'attività economica¹¹⁰, esse devono essere divulgate per il pilastro III e SFDR, nonché per gli stessi calcoli della tassonomia dell'UE.

A complicare ulteriormente le cose, per i requisiti di segnalazione obbligatori, le autorità di regolamentazione accettano solo i dati segnalati, vale a dire i dati divulgati direttamente dalle controparti - dall'istituzione stessa o tramite fornitori di dati di mercato - quindi i fornitori di dati potrebbero non avere accesso ai dati richiesti.

¹⁰⁸ Il Regolamento 2020/852 [...] relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli “investimenti sostenibili”, conosciuto come la Taxonomy Regulation (TR) che disciplina la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili: una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli obiettivi ambientali dell'Unione Europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0852>.

¹⁰⁹ Kocollari e Merzi, Aspetti fondanti in tema di responsabilità sociale d'impresa, in *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e di accountability*, a cura di Belluchi e Furlotti, Torino, 2022, p. 43 ss.

¹¹⁰ Gli esempi includono le emissioni dallo scarico di un veicolo utilizzato come garanzia per un prestito, il rating EPC di una casa utilizzata per un mutuo o le emissioni di gas serra per un'azienda.

Poiché questa tassonomia costituisce la base per altre normative ESG dell'UE, in quanto i risultati riportati (GAR) devono essere divulgati, è importante che l'infrastruttura si ridimensioni per coprire queste e altre normative globali.

2.3 CSRD. Cosa cambia con l'adozione della CSRD. L'impatto sulla tassonomia

La Commissione europea ha presentato, il 21 aprile 2021, la sua proposta di modifica della NFRD, denominata "Direttiva relativa alla pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese (di seguito anche: CSRD)", che modifica la Direttiva 2013/34/UE ("*Direttiva Accounting*"), la Direttiva 2004/109/CE ("*Direttiva Transparency*"), la Direttiva 2006/43/CE ("*Direttiva Audit*") e il Regolamento (UE) 537/2014 ("*Regolamento Audit*").

La CSRD prevede un significativo ampliamento dell'ambito soggettivo dell'obbligo di reporting sulla base del nuovo diritto europeo; tale obbligo si applicherà sin dall'entrata in vigore della direttiva a tutte le grandi imprese, anche extra UE, come definite dalla *Direttiva Accounting* citata, ivi incluse le grandi imprese azionarie non quotate.

Viene in concreto ridotto il requisito dimensionale basato sui dati occupazionali con la soglia che si abbassa da 500 a 250 dipendenti. In seguito, la CSRD si applicherà anche alle piccole e medie imprese che siano quotate su un mercato regolamentato dell'UE (con eccezione delle sole microimprese)¹¹¹.

A regime, quindi, tutte le società quotate, indipendentemente dalla dimensione, avranno obblighi di trasparenza sulla sostenibilità. La flessibilità della CSRD si concentra sulla gradualità del percorso di estensione dell'obbligo di reporting.

La CSRD cambia anche il criterio territoriale di selezione delle imprese obbligate al reporting: vengono incluse nel perimetro della CSRD anche le imprese extra UE. L'estensione, però, ha luogo solo nella misura in cui tali imprese abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati situati o operanti nel territorio dell'Unione¹¹². Relativamente al perimetro di applicazione soggettivo dell'obbligo, la CSRD prevede anche un'ulteriore estensione: aggiunge un terzo paragrafo all'articolo 1 della *Direttiva Accounting* citata e l'integrazione stabilisce che le misure di coordinamento UE in materia di informativa sulla sostenibilità trovino applicazione nei confronti di enti creditizi e imprese di assicurazione, indipendentemente dalla loro forma giuridica¹¹³.

La CSRD indica anche gli argomenti che gli standard dovranno coprire, con riguardo a ciascuno dei fattori ESG. Per le informazioni relative ai fattori ambientali, il secondo paragrafo del nuovo articolo 19-ter della

¹¹¹ Sono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 10.

¹¹² In presenza quindi di un effettivo collegamento con la giurisdizione UE.

¹¹³ Sinora l'applicazione era limitata alle società di capitali previste nei vari ordinamenti societari degli Stati membri: il principio di irrilevanza della forma giuridica comporta l'applicazione delle disposizioni in tema di informativa sulla sostenibilità anche nei confronti, ad esempio, di banche cooperative e società di mutua assicurazione.

Direttiva Accounting richiama espressamente gli obiettivi ambientali definiti all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 (*EU Taxonomy ESG*), nella prospettiva di assicurare il necessario coordinamento tra le normative. La CSRD, inoltre, stabilisce¹¹⁴ che il revisore o l'impresa di revisione legale esprima un giudizio basato su un incarico di *limited assurance* sulla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le prescrizioni della CSRD. Il giudizio deve riguardare: a) la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i *sustainability reporting* standard adottati a norma dell'articolo 19-ter¹¹⁵; b) il processo messo in atto dai soggetti obbligati per individuare le informazioni da comunicare secondo detti reporting standard; c) la conformità con l'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità, ai sensi dell'articolo 19-quinquies (di cui la proposta prevede l'introduzione); d) l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 sugli ambiti ambientali e climatici di rischio e di impatto di cui al citato Regolamento (UE) 2020/852.

2.3.1 Regolamento che introduce la CSRD

Il Parlamento e il Consiglio europeo, il 22 dicembre 2021, hanno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il parere favorevole del CESA¹¹⁶ sulla proposta della Commissione.

Il 21 giugno 2022, il Consiglio Europeo ha comunicato di avere raggiunto un accordo con il Parlamento Europeo su un testo di CSRD. Il 10 novembre 2022 la plenaria del Parlamento europeo ha adottato in prima lettura la CSRD. Infine, il 16 dicembre 2022, la CSRD è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

La Direttiva Corporate *Sustainability Reporting* (CSRD)¹¹⁷ funge da aggiornamento della NFRD, integra altri regolamenti, armonizzando e ampliando l'ambito di informativa, richiedendo a tutte le società quotate nell'UE (comprese le PMI quotate, ma non le microimprese), nonché alle altre grandi società e a determinate società non UE, di riferire contro specifici standard di sostenibilità¹¹⁸.

2.3.2. Soggetti obbligati alla predisposizione dell'informativa

La CSRD rivede le sezioni della Direttiva 2013/34/UE (la "Direttiva contabile") relative alle informazioni di carattere non finanziario, introdotte dalla NFRD. I nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 1 del CSRD si applicheranno progressivamente, dal 2024 al 2028, a quattro categorie di società:

- Grandi "enti di interesse pubblico" dell'UE¹¹⁹;

¹¹⁴ Lettera a-bis introdotta nell'articolo 34, paragrafo 1, della Direttiva Accounting

¹¹⁵ Di cui la proposta prevede l'introduzione.

¹¹⁶ Parere del 22 settembre 2021.

¹¹⁷ Dir. 14 dicembre 2022, n. 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (UE) n. 537/2014, la Dir. 2004/109/CE, la Dir. 2006/43/CE e la Dir. 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2022, n. L 322.

¹¹⁸ Tali standard, denominati *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), sono attualmente in fase di sviluppo da parte di un organismo indipendente, l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

¹¹⁹ I grandi "enti di interesse pubblico" dell'UE sono già soggetti alle disposizioni della NFRD che il CSRD estende ad altre categorie di imprese e agli "enti di interesse pubblico" che sono imprese madri di un grande gruppo. Deve essere una grande impresa dell'UE

- Grandi imprese dell'UE e imprese madri nell'UE di grandi gruppi¹²⁰; deve soddisfare due dei seguenti criteri come singola entità o su base consolidata di gruppo:
 - a) totale di bilancio di 20 milioni di euro;
 - b) fatturato netto di 40 milioni di euro;
 - c) una media di 250 dipendenti durante l'esercizio;
- piccole e medie imprese dell'UE ("PMI") quotate nei mercati regolamentati dell'UE (e che non sono microimprese); deve (i) avere titoli quotati su un mercato regolamentato dell'UE¹²¹; (ii) soddisfare due dei seguenti criteri:
 - a) Totale di bilancio: 4 milioni di euro;
 - b) Fatturato netto: 8 milioni di euro;
 - c) Una media di 50 dipendenti durante l'esercizio.
- Società madre non UE con: (i) una grande controllata stabilita nell'UE o una PMI quotata controllata; o (ii) una grande succursale dell'UE. Deve soddisfare i seguenti criteri:
 - a) Fatturato netto di 150 milioni di euro nell'UE per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi;
 - b) Almeno una filiale o succursale nell'UE che:
 - c) Per una controllata: soddisfa i criteri per le categorie (2) o (3) di cui sopra;
 - d) Per una filiale: ha un fatturato di oltre 40 milioni di euro.

L'articolo 2 del CSRD estende i suoi obblighi di rendicontazione di sostenibilità agli emittenti con titoli di debito o di capitale quotati in un mercato regolamentato dell'UE, comprese le imprese domiciliate al di fuori dell'UE, modificando sezioni della direttiva 2004/109/CE ("la direttiva sulla trasparenza"). Mentre le imprese di Paesi terzi, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 14, del CSRD, saranno tenute a iniziare la segnalazione solo a partire dall'esercizio 2028, gli emittenti di Paesi terzi, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, dovranno iniziare a rendicontare a partire dagli esercizi 2024, 2025 o 2026, a seconda delle loro dimensioni.

2.3.3. Perché nasce la CSRD

La CSRD proposta dalla Commissione è una misura in linea con il Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile pubblicato dalla stessa Commissione europea l'8 marzo 2018¹²² e con l'impegno da essa assunto

che: (i) sia "ente di interesse pubblico" (L'ente di interesse pubblico è definito all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva contabile come comprendente le imprese dell'UE quotate, nonché alcuni altri tipi specifici di imprese, quali gli enti creditizi e le imprese di assicurazione e le entità designate come tali dagli Stati membri); (ii) abbia più di 500 dipendenti.

¹²⁰ Diverse da quelle della categoria 1 di cui sopra.

¹²¹ In particolare, il CSRD si applica alle PMI che sono "enti di interesse pubblico" come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile, vale a dire le imprese dell'UE i cui "titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro".

¹²² Cfr., in particolare, l'Azione n. 9 del Piano: "Rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità e la regolamentazione contabile".

nella Comunicazione relativa al *Green Deal* dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640) di cui già abbiamo parlato nel precedente capitolo.

La direzione verso la quale muove la CSRD, nella revisione della NFRD, è tracciata da un contesto di domanda di informazioni di carattere non finanziario “di qualità”, relativamente alle imprese attive sul mercato dei capitali che è in costante aumento come sono in costante aumento gli interventi UE per favorire la transizione (ecologica e inclusiva) del modello di sviluppo.

Come descrive fra gli altri il Considerando n. 9 della CSRD, l'incremento della domanda di informazioni sulla sostenibilità direttamente provenienti dalle imprese dipende da una molteplicità di fattori: l'accresciuta consapevolezza degli investitori circa le implicazioni finanziarie delle questioni di sostenibilità, la maggiore offerta di prodotti finanziari che esplicitamente si conformano a principi di sostenibilità o mirano alla realizzazione dei *goals* di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU per il 2030, nonché l'adozione e l'implementazione delle misure legislative dell'UE in materia servizi per la finanza sostenibile.

La CSRD interviene sulla regolazione armonizzata dei report di sostenibilità per accrescere i numeri e la qualità della reportistica di sostenibilità, oltre che per rendere le informazioni prodotte dalle imprese idonee a sostenere lo sviluppo del mercato dei capitali sostenibili, ossia, per aumentare le *chance* di successo delle politiche pubbliche in materia di sviluppo economico sostenibile che si rifanno all'Agenda ONU per il 2030¹²³.

2.3.4. Cosa prevede la CSRD

In sintesi, la CSRD, per come proposta dalla Commissione, estende il campo di applicazione della NFRD, abbassa i criteri dimensionali di selezione delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, arriva a coprire tutte le “grandi” società¹²⁴, oltre a quelle già quotate sui mercati regolamentati, incluse le PMI, ad esclusione delle sole micro-entità¹²⁵.

La nuova misura reca anche altre novità sul contenuto e sul regime di produzione del report di sostenibilità, delineando un primo nucleo importante di regole per l'impresa azionaria sostenibile¹²⁶.

La nuova disciplina sull'armonizzazione del reporting non finanziario punta a centrare tre diversi obiettivi: l'efficienza dell'allocazione del capitale verso le aziende e le attività che mitigano e affrontano meglio gli

¹²³ Il 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore, a livello internazionale, l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e i suoi diciassette Obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*, di seguito anche SDGs) adottati all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015. Gli Stati si sono impegnati a raggiungere tali obiettivi di sviluppo entro il 2030. L'attuazione degli impegni è imperniata sull'adozione di “Strategie nazionali di sviluppo sostenibile”, come quella approvata in Italia a dicembre 2017 (“SNSvS 2017”).

¹²⁴ Essendo considerate tali, nella proposta, le società che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40.000.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

¹²⁵ Essendo considerate tali, nella proposta, le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR; ricavi netti delle vendite e prestazioni: 700.000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

¹²⁶ Cfr. Rescigno, Note sulle “regole” dell'impresa “sostenibile”. Dall'informazione non finanziaria all'informativa sulla sostenibilità, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, p. 165 ss.

effetti della transizione climatica, la propensione delle imprese a praticare la “responsabilità sociale”, rispetto al proprio impatto sulle persone e sull’ambiente, l’efficacia delle misure pubbliche di transizione ecologica che l’UE e gli Stati membri si sono impegnati a implementare.

Il disegno della Commissione, condiviso dai co-legislatori europei, muove da alcune assunzioni sulla funzione di un’informativa di sostenibilità di qualità e proveniente dalle imprese, assume che tale informazione possa migliorare l’individuazione e la gestione dei rischi connessi alla sostenibilità mediante un’evoluzione dei modelli organizzativi e di business delle imprese¹²⁷, nella convinzione che ciò possa favorire l’accesso al mercato dei capitali delle imprese più impegnate nella transizione ecologica; possa inoltre contribuire all’efficace monitoraggio delle misure pubbliche per la transizione ecologica e anche dei rischi di tipo sistemico (rischi per la stabilità finanziaria macro), correlati ai rischi fisici e di transizione riferiti al modello di sviluppo e alle pratiche di *greenwashing*.

Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028. Dal 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025; dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria¹²⁸, con rendiconti in scadenza nel 2026; dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti da pubblicare entro il 2027.

Le PMI possono peraltro rimandare l’applicazione delle previsioni fino al 2028. Gli Stati membri avranno tempo 18 mesi dalla pubblicazione della CSRD per recepirla.

2.3.5 Cosa cambia per la Tassonomia ESG

La CSRD, come proposta dalla Commissione mira a migliorare la comunicazione societaria sulla sostenibilità, in particolare, si pone l’obiettivo di garantire adeguate informazioni pubblicamente disponibili sui rischi (materiali) che le tematiche di sostenibilità pongono alle imprese e sugli impatti (materiali) che le attività delle stesse imprese producono sulle comunità e sull’ambiente (c.d. doppia materialità dell’informazione).

Un’analisi degli interventi fondamentali frutto della consultazione pubblica dell’EFRAG ha recentemente licenziato il nuovo standard ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*) che costituirà lo standard di reporting di sostenibilità, coerente con la nuova *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), che le imprese tenute all’obbligo di reporting dovranno progressivamente adottare nei prossimi anni, secondo le scadenze previste per le diverse categorie di imprese.

¹²⁷ La Commissione, a margine della proposta di CSRD, osservava che l’estensione dell’obbligo a nuove imprese potrebbe indurre ad attivare processi interni di revisione dei modelli organizzativi e di business, allineandoli con la rilevanza che le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel panorama internazionale. Questi processi dovrebbero condurre ad una migliore comprensione da parte delle imprese dei rischi connessi alla sostenibilità, rafforzando la loro resilienza. La stessa Commissione, tuttavia, stima che solo il 45% circa delle imprese che rientrano attualmente nell’ambito di applicazione della NFRD ha adottato nuove procedure di due diligence in materia di rischi e di impatto ambientale o sociale dell’attività.

¹²⁸ Con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo.

Si tratta di un corpus insieme di documenti, modificato rispetto alla versione dello scorso aprile per recepire le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, che, insieme alla CSRD, traccia il nuovo terreno di gioco e le nuove regole per le strategie di sostenibilità delle imprese e impone di lasciarsi alle spalle una vecchia cultura della sostenibilità e anche un approccio superato del reporting di sostenibilità. Occorrono almeno due anni di tempo per farlo, senza sconvolgere quanto sin qui raggiunto, sia in termini di regolamenti della tassonomia sia in ambito prospettico riguardante il diverso approccio delle due prospettive di materialità di cui si è sopra accennato.

Non si tratta di contrapporre una materialità all'altra, ma di mettere a fuoco la necessità di adottare un approccio che integri e contemperi le due prospettive (con la dovuta considerazione per dove i due si intersecano), per accendere un faro su aspetti del business model e dell'operatività aziendale spesso poco considerati che, invece, è bene che ne influenzino, anche profondamente, lo sviluppo.

Si tratta, dunque, di uscire definitivamente dalle ambiguità che tendono a ricondurre il tema della sostenibilità ad una forma di filantropia o al concetto di capitalismo compassionevole che destina parte degli utili a smussare gli spigoli più taglienti della *shareholder economy*¹²⁹.

La sostenibilità e l'analisi di materialità, che ne è il pilastro portante, rispondono alla necessità di analizzare rischi ed opportunità che possono influenzare significativamente sia le prospettive future del business dell'impresa sia la sua licenza ad operare. Non è dunque un'attività che dipende dalle risorse disponibili, ma che, viceversa, contribuisce a determinare la disponibilità di risorse in futuro.

Se questo è il tema, la materialità finanziaria costituisce inevitabilmente il primo passo dell'analisi di materialità, per almeno due ragioni:

- è la prospettiva più vicina alla logica tradizionale dell'impresa;
- l'analisi dei temi di materialità finanziaria affronta, infatti, il tema del valore futuro dell'impresa e lo fa attraverso un'analisi rischi-opportunità riferita, in modo sistematico, ad una classe di eventi, connessi alla sostenibilità più estesa di quelli normalmente considerati dalle imprese, ma che sempre più si impongono all'attenzione.

In questo nuovo approccio che fine ha fatto la tassonomia ESG e la sua regolamentazione?

Per rispondere a questo quesito occorre ricordare quanto detto in merito all'analisi sia finanziaria che non finanziaria attraverso la quale le imprese, sia grandi che piccole, possono orientare la propria azione imprenditoriale rispettando i parametri tassonomici di una materialità che collega la sostenibilità ai costi e alle prospettive di business realizzabili nel tempo.

¹²⁹ Il capitalismo degli stakeholder è un sistema in cui le società sono orientate a servire gli interessi di tutti i loro stakeholder. Tra di essi vi sono: clienti, fornitori, dipendenti, azionisti e comunità locali. In questo sistema, lo scopo di un'azienda è creare valore a lungo termine e non massimizzare i profitti e aumentare il valore per gli azionisti a scapito di altri gruppi di stakeholder. Cfr. K. Schwab, P. Vanham, *Il capitalismo degli stakeholder. Un modello economico che mette al centro il progresso, le persone e il pianeta*, ed. Franco Angeli, 2023.

Se, infatti, si realizzano attività collocate in una giusta dimensione degli *stakeholders* per recuperare un giusto bilanciamento tra doveri e interessi sostenibili, si giungerà a considerare l'imprenditorialità sotto il profilo di una componente importante, anche nel processo di analisi della materialità finanziaria, ma la prospettiva è quella dell'impresa: è il management che dovrà decidere come tenerne conto.

Viceversa, l'analisi della materialità di impatto non può prescindere dal punto di vista degli *stakeholder* più rilevanti di cui l'impresa deve prendere atto: la qualità delle risultanze dell'analisi dipende, pertanto, in modo sostanziale dalla metodologia applicata e dai processi messi in campo per rilevarlo. Essi scontano, inevitabilmente, un'approssimazione che può anche diventare grossolana o che comportano costi e disponibilità di terzi non sempre facili da ottenere.

Per la prima volta in assoluto a livello europeo, le informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) e la divulgazione della sostenibilità aziendale dovranno essere riportate in un formato standardizzato, comparabile e più coerente, proprio come la rendicontazione finanziaria.

CAPITOLO III

IL CASO PRATICO ACEA

3.1 Descrizione Acea e tipicità del settore

Il Gruppo Acea nasce, nel 1909, con lo scopo di erogare servizi pubblici per il Comune di Roma nei comparti elettrico - idrici. Sin dalla sua fondazione, palesa una forte vocazione ambientale che, successivamente, si concretizza quando la società in parola decide di intraprendere, nel 1999, il cammino della quotazione in borsa, introducendo, tra l'altro, modifiche statutarie sulla “gestione idrica integrata” di energia elettrica e gas, divenendo così leader, sia nell'ambito del business gestito per la creazione di fonti rinnovabili, sia nella ricerca di un vantaggioso rapporto di economia circolare in cui venga utilizzata l'innovazione tecnologica per lo sviluppo di infrastrutture di rete capaci di rendere Acea una “*multiutility italiana*”.

L'ampliamento dei suoi servizi¹³⁰ ha fatto sì che il Gruppo, nel tempo, raggiungesse ambiti territoriali ben più estesi di quelli propri della Regione Lazio, operando anche in Toscana, nella Campania ed in ampi settori del Centro e Nord Italia.



Figura 1: Gruppo Acea multiutility - Fonte: Sito web Acea, 31/12/2021 -.

Dalla figura 1, è possibile visionare gli ambiti competitivi della società, oltre che comprendere come siano stati individuati gli obiettivi strategici propri di un contesto interno all'organizzazione, determinati da una connotazione fortemente improntata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, infatti, gli asset

¹³⁰ Attraverso la produzione, distribuzione, vendita e illuminazione pubblica e l'interessamento di settori integrati in ambito idrico e ambientale ha generato una valorizzazione energetica per il recupero di materia, trattamento e compostaggio.

aziendali¹³¹ risultano rivolti allo smaltimento dei rifiuti attraverso la gestione degli impianti dislocati nel Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Piemonte, Abruzzo, Veneto e Valle d'Aosta.

Si nota una forte “distrettualizzazione”, relativa alla misurazione, modellazione e creazione di “Piani di rete”, i quali denotano una capacità progettuale di non poco conto, anche in considerazione del fatto che detti impianti sono oggi al centro di continui interventi posti in essere da società terze che collaborano con Acea nel rispetto di quelle specifiche regole e attività previste dalla certificazione BIM (*Building Information Modeling*)¹³².

Senza voler entrare nel dettaglio tecnico ed operativo dei diversi punti di contatto della società in analisi con quelle che sono le indicazioni legislative attualmente previste dal PNRR per le imprese e per i cittadini, dalla visione dei dati e degli approcci indicati nel bilancio consolidato, per gli anni 2021 e 2022, si può comunque affermare, in estrema sintesi, che Acea risulta sicuramente al passo del modello di innovazione richiesto per l'adozione di processi di *open innovation*¹³³ rivolti alla creazione della cd. “*Smart City*”¹³⁴.

Il suo modello di business può essere definito “macrostruttura organizzativa” (Figura 2)¹³⁵, in cui Acea rappresenta la direzione delle aree industriali, con una notevole rilevanza, desumibile dagli indicatori economici generali della società, pari al 51%, nella sola Capitale, mentre risulta un coinvolgimento degli investitori istituzionali, pari al 33% per il Nord America, per il 31% per l'Italia e per il 5% per il Nord Europa¹³⁶.

I ricavi consolidati, nello stesso anno 2021, ammontano a 3.972 milioni di euro, con un incremento del 17,6% dei costi esterni, rispetto all'anno precedente, il che significa che la società ha avuto un margine operativo lordo (EBITDA)¹³⁷ pari a 1.256,01 milioni di euro, con un aumento di 1.155 milioni di euro rispetto all'anno precedente.

¹³¹ A seguito della legge del D.L. 183/2020 (Milleproroghe), con L. 21/2021 è stata prorogata al 1° gennaio 2023 la cessazione dei regimi di tutela dei prezzi per i clienti domestici e le “micro-imprese”, mentre con la legge di conversione del D.L. 152/2021 di attuazione del PNRR, intervenuta successivamente, è stata affrontata la tematica, sviluppata compiutamente il 1° gennaio 2023, dei cd. “clienti domestici”, i quali, nel caso di specie vedono Acea coinvolta, sin dal 2021 in una ponderata ricerca di servizi applicabili anche al settore privato. Si veda il bilancio Acea per l'anno 2021 scaricabile sul sito istituzionale.

¹³² Si tratta di una metodologia digitale che permette di acquisire e gestire in modo integrato informazioni sull'intero ciclo di vita degli impianti esistenti, garantendo la possibilità di intervenire costantemente per riequilibrare efficienze energetiche e ambientali, qualora fosse necessario intervenire a fronte di una disallineazione dei parametri preimpostati.

¹³³ Si tratta di un sistema complesso attuato dalla società con il coinvolgimento degli stakeholders, interni ed esterni, nel rispetto del Piano industriale, anch'esso redatto per la costante ricerca di soluzioni innovative, utili al raggiungimento di lungo periodo di una decarbonizzazione delle infrastrutture urbane.

¹³⁴ Riferita alla città di Roma o a tutte quelle realtà urbane in cui il gruppo Acea opera.

¹³⁵ Per approfondimenti si veda il seguente link: <https://reports2021.gruppo.aceait/bilancio-di-sostenibilita/identita-aziendale/profilo-del-gruppo/analisi-del-contesto-e-il-modello-di-business>

¹³⁶ Al di là dei valori percentuali, va detto che Acea, nel 2021, ha investito 1.256 miliardi di euro in ambito ambientale, con un incremento del 9% rispetto al 2020. Dati Consob 2021.

¹³⁷ Si tratta di un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi, le imposte, il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.




Figura 2: Organigramma Acea 2021 - Fonte: Bilancio consolidato Acea 2021 -.

I dati numerici sopra riportati assumono una valenza ancor più significativa, se consideriamo che la generazione dell'area industriale, creata in partnership con *Open Fiber*, ha generato un incremento, in termini di fatturato e di volume di business, del 75,1%, rispetto a quelli che sono i parametri economici standardizzati dell'anno precedente.

A questo si somma quanto raggiunto dall'area industriale commerciale e trading, pari a 80,5 milioni di euro, oltre al settore ambiente, che ha ricevuto ben 63,7 milioni di euro e si è quindi attestata al 26,6% di crescita, rispetto all'anno precedente.

A livello tassonomico, oggi la società ha dimostrato di essere in grado di operare in 13 settori¹³⁸, con un incremento, per il settore energetico, del 49% del fatturato annuo 2021, divenendo un punto di riferimento nell'ambito del cd. “trading commerciale”¹³⁹.

In questa sede, va detto che la società Acea ha dimostrato, per l'anno 2021, un KPI fatturabile, pari al 9%, rispetto al valore economico indicato nei precedenti bilanci relativi all'anno 2020. Questo lascia prevedere che, con riguardo alla sostenibilità ambientale e alla governance per gli anni 2020 - 2024 (Figura 3), in linea con il Green deal europeo, il Piano di sostenibilità sociale sia pienamente rispettato.

¹³⁸ Rispetto a quanto previsto dalla Commissione Europea, C (2021) 2800 final, 2021, Allegato 1 e 2.

¹³⁹ Si tratta di quell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, che, nel caso di Acea, ha rappresentato un impegno percentualmente pari al 41% del fatturato annuo, a livello CapEx; si fa presente che, per il primo anno di applicazione del Regolamento, circoscritto all'analisi di ammissibilità e non alla valutazione del loro allineamento, non sia possibile tener conto delle specifiche relative al Piano per la disclosure relativa all'anno fiscale 2022.




Figura3: Piano di sostenibilità 2020-2024 - Fonte: Bilancio consolidato Acea, 2021 -.

Dal bilancio 2022 risulta che gli *stakeholder* della società Acea, si sono fatti espressione di un rilevante incremento¹⁴⁰ in merito alla qualità delle forniture e delle varietà di genere di cui alla certificazione UNI/PdR 125:2002¹⁴¹.

Nella logica della transizione ecologica, tale *Green Powered Future Mission* costituisce un corollario rilevante, soprattutto se si considera che il processo di termovalorizzazione (di cui Roma negli ultimi mesi sta divenendo motivo di costante discussione politica) è al centro di notevoli interessi economici e ambientali per raggiungere le performance di sostenibilità di cui al d. lgs. N. 254/2016, Regolamento 2020/852 sugli standard GRI¹⁴².

¹⁴⁰ Pari al 6%, rispetto al precedente anno e al 42%, rispetto alla produzione di compost di qualità.
¹⁴¹ Si tratta di un parametro europeo sulla parità di genere di cui la società Acea si fa espressione.
¹⁴² Nell'ambito del Piano d'Azione sulla Finanza Sostenibile adottato a marzo 2018 dalla Commissione Europea per orientare il mercato dei capitali verso un modello di sviluppo maggiormente sostenibile, in giugno 2020 è stato approvato il Regolamento 852/2020 "relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili", entrato in vigore il 12 luglio 2020. Si veda La *Global Reporting Initiative* (GRI), nel 2016, a superamento ed evoluzione della precedente versione delle Linee guida (GRI-G4), ha pubblicato gli Standard GRI - Consolidated set of GRI Sustainability reporting standards 2016. A partire da allora GRI provvede

Il gruppo Acea ha dimostrato, negli ultimi anni, un nuovo approccio sulla materialità e sulle tematiche sociali, che ha determinato impliciti impatti positivi, anche in relazione alla dimensione ESG, che attiene inevitabilmente a tutte quelle finalità di natura finanziaria rientranti nell'Unità *Enterprise Risk Management*. Su tale aspetto, il Gruppo ha consolidato, attraverso l'investimento di 5.138 milioni di euro nel settore energia, un incremento di ricavi, pari al 4%, rispetto al 2021, e un utile, pari a circa 280 milioni di euro, che rappresenta, però, un decremento economico pari a -11% sul precedente anno 2021.

Il margine operativo lordo relativo all'anno 2022 è pari a 1305 milioni di euro e risulta in aumento del 4% rispetto all'anno precedente, segnando, per il settore ambiente, un incremento dell'86%, così ripartito:

- il 51% per il settore idrico, con un aumento del 2,1% rispetto all'anno 2021;
- il 27% per le infrastrutture energetiche, con una diminuzione del 5,2% rispetto all'anno precedente;
- il 7% per le aree trading commerciale, con un incremento dell'11,8%, rispetto all'anno 2021.

Nel complesso, dunque, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, la tassonomia sociale si è dimostrata in linea con gli obiettivi ambientali propri di un'economia circolare che risponde ad un sistema di classificazione unico a livello internazionale.

Infatti, Acea, nel corso del 2022, ha attuato gli obblighi informativi previsti dal *Disclosure Delegated Act*¹⁴³. Ciò significa che i KPI economico- finanziari sono risultati in linea con il fatturato annuo, registrando, al 31 dicembre 2022, un incremento del 4%, rispetto all'anno precedente e del 9%, rispetto alla tassonomia sociale espressa nell'anno precedente.

Tutto questo determina l'individuazione di una strategia della sostenibilità (Figura 4), che incide sulla gestione dell'impresa e ne determina il successo, in termini di capacità delle risorse, pianificazione e reporting della comunicazione, ascolto ed engagement e adesioni di rating.




Figura 4: Strumenti per la sostenibilità - Fonte: Bilancio consolidato Acea 2022 -.

ad emanare aggiornamenti anche di singoli standard, senza dover rieditare l'intero set, dei quali indica le scadenze di adozione obbligatoria per la rendicontazione. Nel 2021 è stata pubblicata la nuova edizione degli "Standard Universali" (GRI 1, GRI 2 e GRI 3), con obbligo di applicazione a partire dal 2023 (su anno di rendicontazione 2022). Lo Standard GRI 1 indica i requisiti da rispettare per rendicontare "in conformità agli Standard GRI". Per ulteriori informazioni si veda il sito www.globalreporting.org.

¹⁴³ L'atto specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che devono essere divulgate dalle imprese finanziarie e non finanziarie in merito alla percentuale di attività economiche ecosostenibili nelle loro attività commerciali, di investimento o di prestito.

Anche la centralità del cliente e la valorizzazione delle persone operanti all'interno del Gruppo contribuiscono a qualificare la figura e l'identità di un'impresa che ha scelto ed ottenuto risultati eccellenti, sia in termini ambientali che in ambito di promozione e sicurezza del lavoro. Ciò dimostra che investire in innovazione, attraverso la tutela della sostenibilità, costituisce il differenziale competitivo da cui la governance di Acea trae spunto ed ispirazione per posizionarsi al vertice di sistemi di controllo all'avanguardia.

3.2 Risultati raggiunti

Come precedentemente accennato, il Gruppo Acea, durante l'esercizio 2021, ha individuato sei obiettivi ambientali dai quali emerge che il cambiamento climatico impone una classificazione su base internazionale, delle cd. “emissioni carbon fossili”¹⁴⁴ che Acea ha trasversalmente determinato, secondo quanto riportato nei grafici sottostanti (Figure 5 e 6).




Figura 5: Fatturato, CapEx e OpEx ammissibili, non ammissibili e non valutati complessivi - Fonte: Bilancio consolidato Acea,2021.

¹⁴⁴La cui percentuale in quota contiene indicatori quantitativi di prestazione economica (KPI) da parametrarsi in funzione del fatturato annuo.




Figura 6: Fatturato, CapEx e OpEx ammissibili complessivi per area industriale - Fonte: Bilancio consolidato Acea, 2021 -.

Quindi l'area industriale del gruppo, nel 2021, ha fatto registrare una tassonomia legata alle infrastrutture energetiche, pari a 181 milioni di euro, derivata, per circa il 90%, dalle attività svolte in ambito idrico. Il valore EBITDA risulta pari a 1256 milioni di euro, dei quali 1077 milioni di euro risultano ammissibili all'85% totale (Figure 7 e 8). Il Gruppo, nel 2021, ha evidenziato 13 settori di intervento che, complessivamente, investono 103 aree relative alle attività economiche, anche se prevalentemente rivolte alla fornitura di servizi pubblici idrici, energetici e ambientali, per un totale di 27 “attività ammissibili”, contribuendo al raggiungimento di obiettivi climatici tesi alla mitigazione di problematiche di adattamento¹⁴⁵.

Dal punto di vista delle infrastrutture energetiche, si ritiene ammissibile quell'attività di trasmissione e distribuzione rivolta alla ricerca di innovazione e progettazione di nuove attività di vendita di servizi¹⁴⁶; in termini tassonomici, la società in questione ha ottemperato agli obblighi informativi, dimostrando uno squilibrio di allocazione dei KPI verso l'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico.

¹⁴⁵ Si ritengono ammissibili quelle attività che ricadono nel settore della “fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione”, Bilancio di sostenibilità Acea, 2021, p. 34

¹⁴⁶ Salvo ambito operativo, nel 2021, per Acea ha raggiunto il 49% del fatturato complessivo annuo. L'obiettivo “emissioni zero” si è raggiunto in 20 casi su 22.

Attività ammissibile (*)	Mitigazione del cambiamento climatico	Adattamento al cambiamento climatico	Descrizione attività
2.1	✓		Ripristino delle zone umide
4.1	✓		Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica
4.5	✓		Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica
4.8	✓		Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia
4.9	✓		Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
4.13	✓		Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi
4.15	✓		Distribuzione del teleriscaldamento/tele-raffrescamento
4.16	✓		Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche
4.20	✓		Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia
5.1	✓		Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua
5.2	✓		Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua
5.3	✓		Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue
5.4	✓		Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue
5.5	✓		Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte
5.6	✓		Digestione anaerobica di fanghi di depurazione
5.7	✓		Digestione anaerobica di rifiuti organici
5.8	✓		Compostaggio di rifiuti organici
5.9	✓		Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi
6.6	✓		Servizi di trasporto di merci su strada
6.15	✓		Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio
7.3	✓		Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica
7.4	✓		Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici)
7.5	✓		Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle prestazioni energetiche degli edifici
8.2	✓		Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra
9.1	✓		Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato
9.1		✓	Attività degli studi di ingegneria e altri studi tecnici dedicate all'adattamento ai cambiamenti climatici
9.3	✓		Servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici

Figura 7: Elenco attività ammissibili, obiettivo climatico pertinente e descrizione attività - Fonte: Bilancio consolidato Acea, 2021-

Tutto ciò in linea con il piano industriale 2020 – 2024 che evidenzia un trend positivo, iscritto in un più ampio progetto di business, che riguarda le strategie di investimento, di qualificazione e di valorizzazione delle risorse umane, tecniche e logistiche, individuate come raggiungibili e quindi ammesse a far parte di un più ampio ambito operativo, governato da norme specifiche sulla gestione della sicurezza aziendale¹⁴⁷.

KPI 2021	KPI ai sensi del Regolamento 2020/852		KPI (netto quota non valutata)	
	Quota delle attività economiche ammissibili	Quota delle attività economiche non ammissibili (*)	Quota delle attività economiche ammissibili	Quota delle attività economiche non ammissibili
Fatturato	41%	59%	45%	55%
CapEx	78%	22%	81%	19%
OpEx	69%	31%	74%	26%

Figura 8: I KPI economici correlati alle attività ammissibili - Fonte: Bilancio consolidato Acea, 2021-

A livello operativo, si sono individuati diversi ambiti di azione, tra cui:

- il miglioramento delle comunicazioni con la clientela;
- il miglioramento della qualità dei servizi;
- la valorizzazione del personale e delle sue competenze;
- il coinvolgimento diretto e identitario del Gruppo;
- l'inclusione del benessere organizzativo;
- la riduzione dell'impatto ambientale;
- l'incremento della sostenibilità nella catena di fornitura;
- la ricerca del benessere per la collettività;

¹⁴⁷ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001.

- il consolidamento delle relazioni con il territorio;
- l'individuazione dei parametri di sicurezza per i lavoratori, dei subappaltatori e delle comunità appartenenti al contesto di azione del Gruppo;
- gli investimenti sull'innovazione organizzativa, di processo e di promozione della conoscenza.

Questo lungo elenco di attività ed interventi compiuti dalla società Acea, sulla base della tassonomia europea, ha fatto sì che, nel corso del 2022, le percentuali di fatturato siano state allineate alla tassonomia ammissibile, anche se non perfettamente in linea con quanto indicato nei parametri tassonomici europei (Figure 9 e 10)




Figura 9: Quote percentuali di fatturato, CapEx e OpEx riconducibili ad attività del Gruppo allineate alla Tassonomia, ammissibili, ma non allineate, non ammissibili e non valutate - Fonte: Bilancio consolidato Acea, 2022-.




Figura 10: Quote percentuali di fatturato, CapEx e OpEx allineate alla Tassonomia, per Area Industriale - Fonte: Bilancio consolidato Acea, 2022-.

La lettura dei dati sovrastanti ci permette di considerare ammissibili, dal punto di vista tassonomico, le aree industriali del settore idrico, con il 69% del fatturato allineato, mentre le infrastrutture energetiche risultano allineate al 23%.

Nel 2022 si sono rilevate 13 attività di settore per un totale di 109 attività economiche riferite al Gruppo, l'assetto dimensionale non è quindi variato rispetto all'anno precedente, lo dimostra anche il valore KPI, pressoché identico all'anno 2021.

Le attività ritenute ammissibili, secondo i requisiti previsti dalla tassonomia hanno garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di protezione dei diritti umani e degli standard internazionali di riferimento¹⁴⁸, con un allineamento nel settore energetico pari a circa il 90% delle attività compiute. Complessivamente, possiamo ritenere che il Gruppo, considerando i risultati economici conseguiti al 31 dicembre 2022, ha avuto un fatturato allineato pari al 30% del totale, mentre la percentuale ammissibile, ma non altrettanto allineata, risulta pari al 4%¹⁴⁹.

Questo determina una situazione complessiva, per il 2022, pari a 1.115 milioni di euro, con il 29% di allineamenti non realizzabili. Quindi la quota di fatturato ammissibile, generato nell'anno 2022, non risponde a quelle che sono le puntuali indicazioni riportate a) IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”; b) IAS 38 “Attività immateriali” e c) IFRS 16 “Leasing”¹⁵⁰ (Figura 11).

¹⁴⁸ Acea ha identificato, sul totale di 22 attività ammissibili, 14 attività pienamente allineate, 6 attività allineate in quota parte e 2 attività non allineate. Per tutte le attività ammissibili è stato valutato il contributo sostanziale all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, si veda pagina 33 del bilancio consolidato 2022.

¹⁴⁹ Appare dunque evidente un allineamento consistente per il 72% dei valori CapEx.

¹⁵⁰ Ciò in linea con i Modelli per gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese non finanziarie dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, si riportano le quote di fatturato, CapEx e OpEx del Gruppo Acea, relative all'anno 2022, derivanti da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla Tassonomia.

Attività economiche		importo e proporzione					
		CCM + CCA		Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)		Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	
		importo (k€)	%	importo (k€)	%	importo (k€)	%
Fatturato							
(...)							
5	Importo e percentuale dell'attività economica conforme alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli Allegati I e II del Regolamento delegato 2021/2139 nel denominatore del fatturato	2.212	0,05	2.212	0,05	-	0
(...)							
7	Importo e proporzione di altre attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate e non indicate nelle righe da 1 a 6 di cui sopra al denominatore del fatturato	1.724.020	36,87	1.724.020	36,87	-	0
8	Importo totale e percentuale delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate al denominatore del fatturato	4.676.379	100	4.676.379	100	-	0
CapEx							
(...)							
5	Importo e percentuale dell'attività economica conforme alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli Allegati I e II del Regolamento delegato 2021/2139 nel denominatore dei CapEx	2.716	0,26	2.716	0,26	-	0
(...)							
7	Importo e proporzione di altre attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate e non indicate nelle righe da 1 a 6 di cui sopra al denominatore dei CapEx	861.090	81,28	861.090	81,28	-	0
8	Importo totale e percentuale delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate al denominatore dei CapEx	1.059.425	100,00	1.059.425	100,00	-	0
OpEx							
(...)							
5	Importo e percentuale dell'attività economica conforme alla tassonomia di cui alla sezione 4.30 degli Allegati I e II del Regolamento delegato 2021/2139 nel denominatore degli OpEx	2.754	1,81	2.754	1,80	-	0
(...)							
7	Importo e proporzione di altre attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate e non indicate nelle righe da 1 a 6 di cui sopra al denominatore degli OpEx	127.775	83,41	127.775	83,41	-	0
8	Importo totale e percentuale delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate al denominatore degli OpEx	153.186	100,00	153.186	100,00	-	0

Figura: 11: Attività economiche collegate al nucleare ed ai gas fossili ammissibili, ma non allineate alla Tassonomia - Fonte: Bilancio consolidato Acea, 2022-.

Nella figura che precede appare evidenza delle risultanze riguardanti anche l'energia da nucleare e da gas fossile¹⁵¹.

¹⁵¹ Disciplinate dal “*Complementary Delegated Act*”, si tratta dell'attività 4.30 “Cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili” di cui all'attività numero 5, ai sensi dell'Allegato III, Modelli standard per la comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del Regolamento Delegato (UE) 2022/1214 della CE.

3.3 Risultati raggiunti dalle aziende del settore

Il mercato in cui si muovono le imprese che erogano servizi energetici e idrici, come Acea S.p.A., appunto, nel corso del 2022, sono state oggetto di numerose informative sulla sostenibilità, infatti, gli impatti derivanti dal cambiamento climatico hanno determinato interventi nazionali e sovranazionali delle autorità preposte al cd. *Sustainability Standard Board*, il quale si è posto come obiettivo la predisposizione di standard sull'informativa di sostenibilità di valenza globale (*global base-line*)¹⁵².

Sono stati creati framework contabili, capaci di produrre informazioni utili per gli investitori che operano nel settore di riferimento, tant'è che l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG)¹⁵³, ha emanato una serie completa di set operativi, con riferimento all'informativa sulla sostenibilità¹⁵⁴. Anche Acea ha sviluppato diversi processi di analisi, che sono culminati in una sintesi di massima, di tutte le tematiche sostenibili, in risposta alla forte richiesta dei mercati dei capitali sulla sostenibilità e sulla qualità dei servizi da erogare, dopo aver attentamente valutato i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità ambientale.

Dal bilancio 2022, si evince, infatti, che la *disclosure*, di cui al principio IAS 1¹⁵⁵, consente di evidenziare i rischi e le opportunità oggetto di informativa nelle tempistiche di realizzazione dei flussi di cassa derivati dai profitti delle attività sostenibili.

In tal modo, il principio di cui al "*conceptual framework for Financial reporting*"¹⁵⁶, permette di identificare i requisiti settoriali su cui si basano le richieste informative (SEC)¹⁵⁷; si spiega, dunque, perché Acea ha aderito al "*Greenhouse Gas Protocol*", che suppone l'inserimento di connotazioni legate agli investimenti in tema di clima e impatti ambientali¹⁵⁸.

Acea ha quindi inserito nel suo bilancio di sostenibilità 2022 una propria strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, da attuarsi anche attraverso la produzione di fonti energetiche rinnovabili¹⁵⁹, nel rispetto e nell'applicazione di quanto stabilito sull'approccio della *Disclosure* finanziaria, correlata al clima

¹⁵² Aa. Vv., ESG: Quali impatti su bilanci e imprese, ed. Wolters Kluwer, 2022, p. 60.

¹⁵³ Ente di natura tecnica, non politica, che si occupa dei principi contabili a livello internazionale. Insieme all'Accounting Regulatory Committee, di natura politica, l'EFRAG concorre al procedimento di omologazione dei principi di contabilità. Per approfondimenti si veda il seguente link: <https://www.efrag.org/>.

¹⁵⁴ G. Acunzo, PhD, Partner e Deputy IFRS Desk Leader Italia di EY, Chairman dell'EMEIA Working Group di EY sugli standard internazionali di sostenibilità.

¹⁵⁵ "Presentazione del bilancio in ambito IFRS Accounting Standard", è quello di richiedere alle entità di fornire tutte le informazioni rilevanti sui rischi e opportunità legati alla sostenibilità a cui un'entità è esposta che sono utili agli utilizzatori dell'informativa finanziaria per scopi generali nel prendere decisioni sull'opportunità di fornire risorse economiche all'entità.

¹⁵⁶ Si veda per maggiori informazioni la pubblicazione di EY, "ISSB publishes first two EDs on sustainability disclosure requirements", in IFRS Sustainability Developments, Issue 1, aprile 2022.

¹⁵⁷ Ibidem.

¹⁵⁸ La 27ª Conferenza delle Parti (COP27) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è svolta a Sharm el-Sheikh dal 6 al 18 novembre 2022, in un panorama di crisi globale. I negoziati hanno seguito linee d'azione relative a cinque tematiche fondamentali: la decarbonizzazione, l'adattamento climatico, la natura, il cibo e l'acqua. La principale novità riguarda l'introduzione del principio "*loss and damage*", per cui è previsto il riconoscimento di indennizzi ai Paesi in via di sviluppo più vulnerabili per i danni climatici subiti. Il principio verrà attuato tramite la costituzione di un Fondo che sarà definito. La prossima conferenza, COP28, verrà ospitata dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai.

¹⁵⁹ In particolare, nel 2022 la potenza degli impianti FV della Società partecipata ha raggiunto i 92,8 MW. Se si aggiungono i 7,8 MW in capo ad Acea Produzione si arriva ad un totale di 100,6 MW installati.

(TCFD). La tassonomia è stata, quindi, rispettata, anche dal punto di vista delle “pubblicazioni EY” su cui la società in analisi sta investendo in modo crescente realizzando impianti per il corretto esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica.

Sono ormai parte integrante dell'informativa di bilancio le attività relative al clima: per questo gli impatti finanziari devono vedersi in ottica di valore assoluto¹⁶⁰; l'impatto aggregato dei costi legati al clima è poi da considerarsi capitalizzato e sostenuto all'interno della redazione delle passività o attività di bilancio¹⁶¹.

Volendo sinteticamente considerare l'andamento economico di società energetiche che, come Acea, si occupano dell'erogazione di servizi pubblici e privati in ambito idrico ed energetico, va detto che, al momento, non risulta possibile stabilire con certezza quali siano le società di settore maggiormente favorite o preferite da un mercato in forte depressione ed instabilità.

Tale situazione merita una breve analisi di contesto, legata al D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, che, con lo scopo di ovviare alla crisi energetica attualmente in corso e mitigare il rincaro del costo dell'energia, prevede ulteriori interventi potenzialmente peggiorativi sulle tariffe previste per gli impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare dei Conti Energia¹⁶².

Si pensi ancora che lo stesso legislatore che nel 2014 ha rimodulato le tariffe con lo scopo di rimediare ad un eccesso di “generosità” nelle elargizioni riconosciute fino a quel momento e, quindi, ridurre l'incidenza degli incentivi sugli oneri generali di sistema¹⁶³, nel corso degli anni successivi ha riformato il sistema dei controlli sui percettori dei benefici ad opera del GSE, con il dichiarato scopo di ridurre le possibilità di esclusione postuma, a seguito di verifiche con esito negativo¹⁶⁴ e con l'inevitabile conseguenza di far aumentare ulteriormente le risorse da destinare al sostegno agli impianti a fonte rinnovabile.

3.4 Come i risultati raggiunti influenzano le strategie

Nel 2021 la società Acea ha attuato una strategia tesa a sfruttare le opportunità offerte dal mercato di riferimento, muovendosi, sia in ambito economico, sia in quello sociale e ambientale, in modo tale da determinare un più veloce perseguimento degli obiettivi sostenibili rispetto al passato. Infatti, nell'evento

¹⁶⁰ Non inferiore all' 1% della spesa totale riferita alla voce specifica di intervento.

¹⁶¹ Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea CE ha emesso una bozza di proposta di direttiva denominata EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che richiederebbe alle società che rientrano nel suo ambito di applicazione di fornire informativa sulle tematiche di sostenibilità in conformità con gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) adottati dalla CE come atti delegati.

¹⁶² Cfr. art. 15- bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2022, n. 25.

¹⁶³ Come noto, con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita e di rete e alle imposte, i consumatori sostengono anche la spesa necessaria per la copertura di costi di alcune attività di interesse generale, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, mediante il pagamento dei c.d. oneri generali di sistema, introdotti nel tempo sotto varia forma a partire dalla previsione dell'art. 3, comma 11, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Peraltro, si evidenzia che il D.Lgs. n. 199/2021, nel disciplinare i nuovi incentivi alle rinnovabili, ne conferma la copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

¹⁶⁴ L. Anibaldi. Il controllo del Gestore dei Servizi Energetici sugli incentivi alle fonti rinnovabili, in questa Rivista, 2021, 2, 221-230.

“*Sustainability Day*”¹⁶⁵ la società in analisi si è impegnata ad illustrare i suoi obiettivi in termini di innovazione e di posizionamento nelle valutazioni *Carbon Disclosure Project (CDP)*¹⁶⁶.

Ciò facendo, ha dimostrato una notevole capacità in termini di performance operative che, già nel 2021, ha posto la medesima società tra le cinque “*best in class*”, maggiormente conosciute in ambito nazionale, per ciò che attiene al settore energetico.

In termini strategici, possiamo quindi affermare che la società in analisi ha combinato un “doppio binario operativo” attraverso il riparto funzionale e quello gerarchico, entrambi ben consolidati ed organizzati, adottando politiche di “finanza di controllo”, rivolte ad una sistematica ripartizione di compiti strutturati secondo una costante valutazione dei rischi¹⁶⁷.

Nel 2023, Acea ha redatto un proprio Codice etico, attraverso il quale ha inteso ribadire quanto già normato a livello europeo, “ratificando”¹⁶⁸, a livello societario, quanto espressamente previsto nell'Agenda 2030, di cui abbiamo parlato in precedenza.

Tale esperienza ha evidentemente raggiunto un grado di consapevolezza tale da determinare un livello di “*Integrated Governance Index*”¹⁶⁹ che pone il Gruppo ben al di sopra degli standard valutabili in termini di strategie ESG¹⁷⁰.

Ciò viene poi confermato anche dal Piano industriale 2020 - 2024, in cui si individuano cinque “mega trend” di contesto, sintetizzati nell'acronimo GRIDS, di seguito esplicitato:

- *Growth*: crescita guidata dal mercato regolato;
- *Renewables*: investimenti in rinnovabili;
- *Innovation*: investimenti in nuovi servizi innovativi;
- *Delivery*: risultati superiori ai target prefissati;
- *Sustainability*: crescente attenzione all’impatto ambientale e all’economia circolare.

Per realizzare concretamente questi obiettivi strategici Acea ha compiuto investimenti per 4,3 miliardi di euro, determinando un livello di governance impostato su obiettivi operativi (KPI), declinati secondo 127 target stabiliti dal Gruppo, tutti correlati alla sostenibilità e sostenuti da impegni di spesa, pari a circa 437 milioni di euro, con un incremento progressivo dei futuri investimenti nel settore dell'economia sostenibile.

¹⁶⁵ Organizzata il 26 novembre 2021, in modalità ibrida in presenza e via canali digitali, presso La Lanterna Rome. L’evento, che risponde alla volontà di proporre un’occasione di confronto tra i principali attori istituzionali ed imprenditoriali sui temi della sostenibilità, si è sviluppato intorno al tema della Transizione equa e sostenibile.

¹⁶⁶ Si tratta di un sistema rating individuabile attraverso Standard Ethics, nonché il riscontro che il mercato ha voluto dare al primo Green Bond emesso dall’Azienda e le valutazioni emesse da analisti ESG.

¹⁶⁷ Il bilancio consolidato 2022, p. 14.

¹⁶⁸ Con tale termine intendiamo che Acea ha fatto propria una politica comunitaria anche in ambito di economia eticamente rivolta alla prevalente e sostanziale adesione a quei modelli economici che lasciano prevalere aspetti legati al benessere collettivo su quelli rivolti alla ricerca del profitto.

¹⁶⁹ Per ciò che attiene al miglioramento della valutazione del Gruppo da parte del *Gender Equality Index* di Bloomberg.

¹⁷⁰ Si tenga presente che nel processo di valutazione strategica ben 40 indicatori ambientali, sociali e di governance superano gli standard europei calcolati da uno studio de Il Sole 24 Ore, nel dossier “Leader della Sostenibilità”, per approfondimenti si veda il seguente link: https://lab24.ilsole24ore.com/leader-sostenibilita-2022/?refresh_ce=1.

Si tratta sicuramente di valori e impegni non astratti che mirano alla salvaguardia degli ecosistemi e dei contesti ambientali climatici sempre più compromessi e depressi.

Oltre a ciò, un'adeguata valorizzazione delle competenze individuali e di gruppo, permetterà un impatto strategico a forte valenza economica e sociale, con un benessere collettivo rivolto all'innovazione tecnologica e alla migliorata capacità organizzativa di tutto il sistema produttivo.

Si tratta, sicuramente, di un ambizioso progetto che determinerà ulteriori e più incisivi impegni di spesa, sociali ed ambientali e che, in termini strategici, porterà una ancor più rilevante ripresa per il brand e per l'economia nazionale, fortemente condizionata da crescenti volontà espansive delle azioni sostenibili e della loro capacità d'impatto sul mercato di riferimento¹⁷¹.

Non è un mistero, infatti, che, dopo l'esperienza pandemica, l'economia nazionale e sovranazionale, sia strategicamente rivolta ad una migliore distribuzione delle risorse energetiche ed ambientali, in modo tale da attenuare, almeno in parte, il consolidamento di posizioni dominanti che vedono alcune nazioni¹⁷² fautrici di una nuova economia basata su principi diversi da quelli espressi nelle frequenti indicazioni della Comunità europea¹⁷³.

In tal senso, vanno interpretate le numerose e consequenziali azioni commerciali che Acea sta consolidando, per migliorare il rapporto esistente tra innovazione e sostenibilità (Figura 12).

Si tratta, anche qui, di un ambizioso progetto che non certo può essere interamente sviluppato nel corso di un solo anno d'esercizio, ma necessiterà di particolari interventi integrativi, che renderanno ancor più competitivo e allettante il ruolo strategico della società Acea.

¹⁷¹ Salvo le contingenze economiche e sociali connesse al fenomeno pandemico e a quello del conflitto in essere tra Russia e Ucraina, in entrambi i casi si sta assistendo ad una imprevista situazione in cui le risorse energetiche risultano fortemente condizionate da momenti di ristrettezza economica e conseguente impossibilità strategica di una pianificazione gestoria, capace di mitigare, o quantomeno attenuare, i rischi di una ormai internazionale perdita di profitti, con una conseguente riduzione della cd. "equità distributiva delle ricchezze", fenomeno questo che non consente, in questa sede, nessuna comparazione prospettica e statistica, in termini di mercato e di capacità produttiva.

¹⁷² Come la Russia e i Paesi facenti parte del blocco sovietico (Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina).

¹⁷³ Nel novembre 2022, la Commissione ha proposto nuove regole a livello europeo sugli imballaggi, comprendono una proposta per migliorare il design degli imballaggi, dotarli di etichettatura chiara e incentivare il riutilizzo e il riciclo.

OBIETTIVI OPERATIVI	TARGET AL 2024 FUNZIONI/SOCIETÀ OWNER DEL PROCESSO	KPI DI PERFORMANCE	AZIONI 2022
AMBITO DI AZIONE 1: INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA			
Promuovere processi e modalità di lavoro "smart"	Consolidare e incrementare ogni anno la % di dipendenti che accedono allo smart working e prevedere almeno una survey l'anno per monitorare le aspettative e la soddisfazione relativa al processo. ACEA SpA - RISORSE UMANE (Talent acquisition & people development)	% dipendenti in smart working anno di rendicontazione > % dipendenti in smart working anno di rendicontazione - 1= 67% nel 2022 N.B. il dato del 2021 risentiva della situazione emergenziale e non è paragonabile al dato 2022. Il dato del 2022 è riferito alle Società gestite centralmente da Acea SpA N. survey attivate= 1/1	Il ricorso allo smart working è stato strutturato e definito da un apposito accordo sindacale. Nel 2022 è stata lanciata una survey per monitorare l'andamento e gli effetti dello smart working.
	Attivare almeno due spazi di co-working l'anno. ACEA SpA - RISORSE UMANE (Talent acquisition & people development in collaborazione con Facility Management)	N. spazi di co-working attivati/n. spazi di co-working da attivare = 3/2 Target annuale raggiunto	Acea ha partecipato nel 2022 a Smart Alliance – <i>New ways of working and training</i> , promosso dal Sistema scuola impresa di Elis, che mette a disposizione spazi di coworking presso le sedi di Enel X ed Elis; inoltre, presso la sede centrale Acea e presso il Talent Garden sono attivi altri spazi di coworking.
AMBITO DI AZIONE 2: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI PROCESSO			
Promuovere la resilienza del territorio urbano e l'innovazione in ottica smart city	Dotare 1.000 sostegni IP di telecamere, dispositivi di comunicazione e/o sensori ambientali. ARETI (Illuminazione Pubblica)	N. pali dotati di apparecchiature intelligenti	Nel 2022 è arrivata ad uno stadio avanzato la fase di design e sviluppo della soluzione e dei prototipi; è stata inoltre avviata la fase di messa in produzione delle apparecchiature.
	Ottimizzare gli interventi di manutenzione delle infrastrutture IP tramite la progressiva applicazione di sistemi di Advanced Analytics, sino a copertura, al 2024, del 50% degli interventi. ARETI (Illuminazione Pubblica)	N. interventi di manutenzione realizzati con applicazione di Advanced Analytics/totale interventi= 55/170, pari al 32%	È stata rilasciata una dashboard per la generazione di un ranking di criticità su tutto il parco degli impianti IP basato sui driver pre-verifiche, guasti di rete, solleciti, grandezza, criticità geografica e stima della vetustà dell'impianto. Il ranking è stato utilizzato per identificare i primi impianti su cui intervenire.
	Smart service applicati alla frazione organica dei rifiuti: industrializzazione e installazione di 150 sistemi di compostaggio locali per la trasformazione della frazione organica in compost. ACEA INNOVATION	N. strutture installate/n. strutture da installare = 4/150	Nell'anno sono state attivate collaborazioni con più di 150 amministrazioni comunali per la partecipazione al bando del PNRR ed è stata installata una compostiera nella sede italiana ESA.
	Contribuire a rendere gli insediamenti urbani più sostenibili tramite l'offerta di servizi volti a ridurre l'impatto ambientale: - sistemi di isolamento per la coibentazione termica (detti: cappotti termici) e altri servizi di energy efficiency (100 condomini); - impianti fotovoltaici e solari termici residenziali (circa 1.000 impianti). ACEA INNOVATION	N. condomini interessati da interventi/n. condomini previsti= 226/100 (di cui 21 nel 2021 e 205 nel 2022) N. impianti FV e solari termici installati/n. impianti da installare= 204/1.000 (di cui 21 nel 2021 e 183 nel 2022)	Nel 2022 sono stati avviati 205 interventi per la costruzione di edifici più sostenibili ed installati circa 180 impianti FV residenziali.
	Installazione di almeno 2.200 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e sviluppo di una piattaforma per la gestione dei servizi di mobilità. ACEA INNOVATION e ACEA ENERGIA	Colonnine installate/colonnine da installare = 423/2.200 (di cui 200 nel 2021 e 223 nel 2022) N. Clienti Acea Energia che hanno utilizzato la piattaforma nell'anno = 2.813	Nel corso dell'anno sono state completate 223 infrastrutture di ricarica elettrica per autoveicoli ("colonnine"), di cui 213 ad utilizzo pubblico e 10 ad utilizzo privato. Oltre 2.813 utenti hanno utilizzato l'App Acea e-mobility con la quale è possibile localizzare velocemente la colonnina più vicina (anche di altri gestori), prenotarla, controllare in tempo reale lo stato di ricarica dell'auto e pagare il servizio.
Dare visibilità a collaborazioni con start up, tramite l'organizzazione di eventi/iniziative dedicati, anche in sinergia con Università, enti, ecc. ACEA SpA - COMUNICAZIONE (Event Management)	N. eventi/iniziative realizzate= 5 Target annuale raggiunto	Nel 2022 è stato organizzato l'evento di lancio del progetto "Acea. Insieme per la transizione ecologica" che prevede tavoli di lavoro innovativi in collaborazione anche con Università e centri di ricerca. Si sono svolte le tappe di Terni e Napoli dell'Acea Innovation Tour, concluso con la tappa finale di Roma. Acea ha rinnovato la partecipazione a Ecomondo e, per il nono anno consecutivo, ha sostenuto "Maker Faire di Roma – The European Edition" e presentato soluzioni innovative e green.	

Figura 12: Macro-obiettivo n. 5, investire in innovazione per la sostenibilità - Fonte: Bilancio consolidato Acea, 2022-.

Ciò è risultato in netta controtendenza con l'andamento negativo dei titoli sociali che hanno registrato un calo medio complessivo annuo di € 2.752 milioni, segnando, nell'anno 2022, una flessione del 31,1%, sostanzialmente in linea con l'andamento delle local utilities italiane¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Il valore massimo di € 18,84 è stato raggiunto il 3 gennaio, mentre il valore minimo di € 10,70 è stato registrato il 12 ottobre. Nel corso del 2022, i volumi medi giornalieri sono stati superiori a 131.000 azioni (sostanzialmente in linea con il 2021). Dal 19 dicembre 2022, Acea è entrata a far parte dell'indice MIB ESG.

CONCLUSIONE

Mi sia consentito, in fase conclusiva, esprimere alcune brevi considerazioni personali sullo sviluppo di tecnologie sostenibili, al fine di rendere fattivamente percorribile una transizione ecologica, che altrimenti rimarrebbe un mero esercizio di facciata.

Il caso di studio Acea S.p.A. ha offerto alla scrivente lo spunto da cui partire per sviluppare convinzioni personali che cercherò di sintetizzare. Il primo aspetto riguarda l'utilizzo di sistemi gestionali che regolano il consumo energetico e idrico in funzione di quelle che sono le reali esigenze della collettività pre-impostabili, seguendo la targettizzazione che aziende erogatrici di tali servizi devono conoscere, prima di assicurare l'efficientamento del servizio medesimo.

Viene in soccorso l'intelligenza artificiale (AI), attraverso la quale è possibile ponderare i consumi, in funzione di determinate variabili come, la densità della popolazione, l'assetto idrogeologico del territorio e la capacità di spesa media, riferita a specifiche aree sociali di appartenenza.

Quest'ultimo elemento sociale costituisce il vero progresso, alla base di ciò che l'economia sostenibile (o se si preferisce, “economia circolare”) ritiene doverosamente prioritario, per impostare una politica di consumo non condizionata esclusivamente da logiche di business e di profitto, ma rivolta alla realizzazione di progetti sostenibili, creati con l'obiettivo di soddisfare interessi collettivi di benessere diffuso.

L'attento lettore avrà notato una forte assimilazione concettuale tra ciò che ho scritto nella parte introduttiva dell'elaborato e ciò che, in questa sede ribadisco; la valenza etica ed il valore dell'individuo e delle sue necessità di vita hanno originariamente determinato, infatti, quella “rivoluzione” ecologica da cui è partito il superamento della visione capitalistica dell'economia.

Come dicevo sopra, Acea oggi rappresenta un esempio di quella multidimensionalità, indispensabile per offrire parametri di rispondenza sociale alle esigenze di consumo, individuale e collettivo. Ciò comporta inevitabilmente di ripensare e rideterminare anche i principi economici e tassonomici di cui l'Europa si è fatta portavoce.

A mio modesto avviso, occorre valutare, in concreto, le diverse dimensioni geopolitiche, idrogeologiche ed economiche, sottese ad un consumo energetico e idrico, a volte sproporzionato, rispetto alle reali e misurabili esigenze delle singole comunità territoriali che, a livello regionale, nazionale e sovranazionale, connotano una profonda scarsità delle risorse, tale da giustificare politiche di contenimento e di controllo del consumo, che non devono essere viste, in via strumentale, come limite della libertà o, ancor peggio, come limite della discrezionalità individuale, ma devono essere considerate in linea con un consumo responsabile.

Detta forma di consumo, non sarà solo un principio di sostenibilità, ma diventerà il fulcro da cui valutare concretamente la capacità recettiva e l'adesione spontanea a quei modelli di condivisione su cui si fonda ogni atteggiamento ambientalmente rispettoso delle esigenze altrui.

Altro aspetto degno di nota, anch'esso indotto dallo studio compiuto nel corso dell'elaborazione del presente lavoro, riguarda la mia personale e modesta convinzione che ogni individuo, indipendentemente dalle sue condizioni economiche e sociali, ha diritto ad una vita decorosa, senza dover affrontare e risolvere tematiche proprie di un'economia globale: intendo dire che, le istituzioni, a diverso livello ed in base a competenze proprie di un vivere comune, devono farsi carico di tutte quelle esigenze che possono essere affrontate da entità economiche, private o pubbliche che siano, che, prima di inseguire obiettivi di profitto, devono poter dimostrare di aver contribuito fattivamente al bene comune, attraverso azioni concrete, risultati misurabili e dimostrabili a bilancio.

Solo così potrà ritenersi raggiunta quella equa distribuzione di risorse che oggi rende sempre più urgente un intervento globale sul mercato energivoro. Del resto, quando, come abbiamo visto nel corso di studio, alcune istituzioni hanno favorito incontri internazionali, accordi trasversali ed anche iniziative singolari, tese al superamento di egoismi e limiti nazionali, nel tempo, si è notato che ciò che inizialmente veniva ritenuto non fattibile, in termini di risultato collettivo, è divenuto realizzabile, grazie allo sforzo di alcuni, che hanno compreso la reale necessità di un progresso fondato sul benessere di tutti e non su posizioni dominanti.

A ben vedere, infatti, il senso più profondo della sostenibilità e di ciò che tale termine include risiede nella consapevolezza che le possibilità umane sono limitate, ma pur sempre meritevoli di ampliamenti e miglioramenti a favore del benessere di tutti.

Non si tratta di un perbenismo ambientale, ma di una reale convinzione che stare bene significa offrire a tutti gli strumenti economici e sociali per vivere: se così non fosse, ogni economia risulterebbe priva di reale impatto e interesse da parte di tutti coloro che operano, a diverso titolo, in contesti commerciali e sociali.

La stessa connotazione di democrazia e di uguaglianza sociale invoca la sua ragion d'essere nella necessità di operare un'equa redistribuzione delle ricchezze, una opportuna tutela ambientale, nonché una essenziale percezione comune di benessere che esorbita da principi e regole di profitto.

È questa la vera sostenibilità ambientale ed è anche questa l'unica strada da percorrere per un progresso collettivo e paritario.

BIBLIOGRAFIA

- Aa. Vv., Rapporto sulle disuguaglianze nel mondo, ed. La nave di Teseo, 2019.
- Aa. Vv., The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- AA.VV. sul portale Teknoring, al seguente indirizzo <https://www.teknoring.com/search/esg> .
- AA.VV. sul portale Teknoring, al seguente indirizzo <https://www.teknoring.com/search/tassonomia> .
- Accordo di Parigi, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, vol. 59, n. 282, 19 ottobre 2016.
- Alexander F.H., Alexander R., Legge e governance delle società di beneficenza. Perseguire il profitto con uno scopo, Editori Berrett-Koehler, 2017.
- Amit R., Zott C., “Creating Value Through Business Model Innovation”, MIT Sloan Management Review, 5(3), 2012.
- Annunziata A., Cesaretti G.P., Strategie e strumenti per la valorizzazione sostenibile delle produzioni agroalimentari di qualità, Franco Angeli, 2011.
- Bolognini Cobianchi B., Comunicare la Sostenibilità. Oltre il Greenwashing, ed. Hoepli, 2022.
- Boons F., Lüdeke -Freund F., “Business models for sustainable innovation: state-of-the-art and steps towards a research agenda”, Journal of Cleaner Production, 45, 2013.
- Brandes S., Compliance. ESG, Data Protection e GDPR, Whistleblowing, 231, IlSole24Ore Professional, 2022.
- Caruso R. Bellavite Pellegrini C., Società benefit, profili giuridici ed economico-aziendali. Egea S.p.A., 2020.
- Ciocca C.N., Sostenibilità dell’attività di impresa e doveri degli amministratori, in Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane, a cura di Massa, Giappichelli, 2019.
- Cordeiro R., Lenzi D., Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari, disponibile on line, 2021.
- Di Maio C., Torino R., Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di sviluppo, ed. Università degli studi Roma Tre, 2020.
- Elkington J., Cannibals with forks the triple bottom line of 21st century business, Capstone, 1997.
- Finanza sostenibile: soddisfazione della Commissione per l'adozione del regolamento sulla tassonomia da parte del Parlamento europeo, 2020, per approfondimenti sul tema si veda il seguente link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1112 .
- Florian Lüdeke-Freund F., “Towards a Conceptual Framework of Business Models for Sustainability”, 2010.
- Fracchia F., Il principio dello sviluppo sostenibile, in Renna, Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012.

- Fracchia F., Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano, in Quaderni costituzionali, 2017.
- Frediani F., Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, in Dir. econ., 2015.
- Freeman R.E., Strategic management: A stakeholder approach, Cambridge University Press, 2010.
- Friedman M., “The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits”, in The New York Times Magazine, 1970.
- Garetti M., Taisch M., “Sustainable manufacturing: trends and research challenges”, Production Planning & Control, 2012.
- Iraldo F., Melis M., Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità, ed. IlSole24Ore Professional, 2012.
- Kocollari e Merzi, Aspetti fondanti in tema di responsabilità sociale d’impresa, in La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e di accountability, a cura di Belluchi e Furlotti, Torino, 2022.
- Libertini M., Ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei beni, in AA. VV. Benessere e le regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del nono Convegno Nazionale, Napoli, 2015.
- M. Libertini, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell’impresa, in Rivista delle società, 2009.
- Mosco G.D., “Scopo e oggetto nell’impresa sociale e nella società benefit”, in Analisi giuridica dell’economia, vol. 1, p. 81 ss., 2018.
- Muratori A., “Protocollo di Kyoto: senescenza precoce?”, in Ambiente & sviluppo, n. 4, 2007.
- Parlamento europeo, Dichiarazione del presidente del Parlamento europeo David Sassoli al World Economic Forum di Davos, 2020.
- Perrini F., Sostenibilità, Milano, Egea, 2018.
- Pierobon A., Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa, Maggioli Editore, 2012.
- Pini R., Menegatti E., Montanari A., De Pra A., Gennari F., Lamandini M., Tampieri M., Dopo la globalizzazione: sfide alla società e al diritto, G. Giappichelli Editore, 2018.
- Quaranta A., “Come finanziare strutturalmente lo sviluppo sostenibile? Gli ESG e il nuovo modello di governance”, in Ambiente & sviluppo, n. 1/2002.
- Quaranta A., Casi e soluzioni, Finanza sostenibile Ambiente & sviluppo, n. 4, 2023.
- Quaranta A., Environmental Risk and crisis manager, in Ambiente & sviluppo, 2023.
- Quaranta A., Il lato green dell’HSE management, ed. Wolters Kluwer Italia, 2022.
- Report Energia - 2a edizione aggiornamento 2022, IlSole24Ore Professional, 2023.
- Rifkin J., Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la Terra, ed. Mondadori, 2019.
- Ronchi E., Le sfide della transizione ecologica, Edizioni Piemme, 2021.

- Satta G., ·Strategie di crescita mediante acquisizioni nelle imprese high tech, ed. Giappichelli, 2017.
- Schaltegger S. et al. “Business cases for sustainability”, journal of innovation, 2012.
- Schioppi A., Finanza sostenibile. Un nuovo paradigma, Youcamprint, Lecce, 2022.
- StampaM., Calace D., Ferro N., La sostenibilità è un'impresa. Una bussola per il business tra sfide globali e greenwashing, ed. Hoepli, 2022.
- Stubbs W., Cocklin C., “Conceptualizing a Sustainability Business Model”, Corporate Social Responsibility & Environmental Management, 2008.
- Sutter J.D., Berlinger J., Ellis R., Obama: Climate agreement “best chance we have” to save the planet, CNN, 14/12, 2015.
- Ugolini P., Approccio alla sostenibilità nella governance del territorio, ·ed. Franco Angeli.
- Von der Leyen U., A Union that strives for more. My agenda for Europe. Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024 https://commission.europa.eu/system/files/2020-04/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
- Wagner M. et al., “Sustainability balanced scorecard”, researchgate.net, 2001.
- Zaniboni G., ·Sostenibilità aziendale, IlSole24Ore Professional, 2021.

SITOGRAFIA

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29> .

<https://www.teknoring.com/search/pnrr> .

<https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-italiano-promossi-bruxelles/>.

<https://www.consob.it/web/area-pubblica/mifid-2>.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=DE> .

www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf.

www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.

<https://www.teknoring.com/search/esg>

<https://www.teknoring.com/search/tassonomia>

<https://www.efrag.org/>

<https://abofficesystems.com/chi-siamo/sostenibilita/>

<https://blog.horsa.com/corporate-performance-management/bilancio-di-sostenibilita-un-obbligo-o-unopportunita/>

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1112

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM%3A2018%3A353%3AFIN>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0852>

https://lab24.ilsole24ore.com/leader-sostenibilita-2022/?refresh_ce=1

<https://reports2021.gruppo.acea.it/it/bilancio-di-sostenibilita/lidentita-aziendale/profilo-del-gruppo/lanalisi-del-contesto-e-il-modello-di-business>

<https://ssrn.com/abstract=3521035>